

Deutsche Asset Management S.A.
2, Boulevard Konrad Adenauer
L-1115 Lussemburgo
R.C.S. Lussemburgo B 25.754

**AVVISO AI DETENTORI DI QUOTE DI
Deutsche AM Multi Asset PIR Fund (K1812)**

A decorrere dal 3 settembre 2018, entreranno in vigore le seguenti modifiche:

1) Cambio di denominazione del fondo DWS Multi Asset PIR Fund

La denominazione del fondo verrà modificata da "Deutsche AM Multi Asset PIR Fund" a "**DWS Multi Asset PIR Fund**".

2) Modifica della politica d'investimento

La politica d'investimento esistente sarà modificata come segue:

Finora, la politica d'investimento recitava	In futuro, il suddetto passaggio verrà modificato come segue:
Le quote del fondo rientrano tra gli investimenti qualificati che possono essere detenuti nell'ambito di un "Piano Individuale di Risparmio a lungo termine" ("Legge PIR") ai sensi della Legge di Bilancio Italiana 2017 (Legge numero 232 dell'11 dicembre 2016). Obiettivo della politica d'investimento del Deutsche AM Multi Asset PIR Fund è il conseguimento di un rendimento in euro. Il fondo investe almeno il 70% del portafoglio in azioni, obbligazioni e strumenti del mercato monetario, negoziati o meno su un mercato regolato o con un sistema di negoziazione multilaterale, emessi da o stipulati con società non impegnate in attività immobiliari residenti in Italia. Come parte di tale 70%, il fondo può inoltre investire in fondi d'investimento conformi con le norme che regolamentano i PIR. Almeno il 21% del portafoglio del fondo dei suddetti strumenti finanziari deve essere emesso da società non quotate nell'indice FTSE MIB o in altri indici a larga capitalizzazione equivalenti. Fino al 30% del portafoglio può essere investito globalmente in strumenti finanziari quali azioni, obbligazioni, fondi, certificati, strumenti del mercato monetario e liquidità. Il fondo non investe in ABS. Il fondo non può investire più del 10% del portafoglio in azioni, obbligazioni e strumenti del mercato monetario emessi da o stipulati con la società stessa o società appartenenti allo stesso gruppo o in depositi di liquidità. Il fondo non può investire in strumenti finanziari emessi da società non residenti in Paesi che consentano un adeguato scambio di informazioni con l'Italia. La politica d'investimento potrà essere attuata impiegando anche strumenti derivati idonei, in conformità ai limiti d'investimento stabiliti dall'articolo 4, paragrafo B del Regolamento di gestione. Tali strumenti finanziari derivati potranno comprendere, tra l'altro, opzioni, forward, future, contratti future su strumenti finanziari e opzioni su tali contratti, nonché contratti OTC negoziati privatamente su qualsiasi tipo di strumento finanziario, inclusi swap, forward-starting swap, inflation swap, swaption, constant maturity swap e credit default swap. I derivati possono essere utilizzati a <u>scopo di copertura e investimento</u>. Il fondo non investe in titoli convertibili contingententi. I rispettivi rischi connessi agli investimenti nel fondo sono riportati nella sezione generale del prospetto.	Le azioni del fondo rientrano tra gli investimenti qualificati che possono essere detenuti nell'ambito di un "Piano Individuale di Risparmio a lungo termine" ("Legge PIR") ai sensi della Legge di Bilancio Italiana 2017 (Legge numero 232 dell'11 dicembre 2016) e successive modifiche. Obiettivo della politica d'investimento del DWS Multi Asset PIR Fund è il conseguimento di un rendimento in euro. Il fondo investe almeno il 70% del portafoglio in azioni, obbligazioni e strumenti del mercato monetario, negoziati o meno su un mercato regolato o con un sistema di negoziazione multilaterale, emessi da o stipulati con società residenti in Italia o in uno Stato membro della UE o del SEE e con una stabile organizzazione in Italia. Come parte di tale 70%, il fondo può inoltre investire in fondi d'investimento conformi con le norme che regolamentano i PIR. Almeno il 21% del portafoglio del fondo dei suddetti strumenti finanziari deve essere emesso da società non quotate nell'indice FTSE MIB o in altri indici a larga capitalizzazione equivalenti. Fino al 30% del portafoglio può essere investito globalmente in strumenti finanziari quali azioni, obbligazioni, fondi, certificati, strumenti del mercato monetario e liquidità. Il fondo non investe in ABS. Il fondo non può investire più del 10% del portafoglio in azioni, obbligazioni e strumenti del mercato monetario emessi da o stipulati con la società stessa o società appartenenti allo stesso gruppo o in depositi di liquidità. Il fondo non può investire in strumenti finanziari emessi da società non residenti in Paesi che consentano un adeguato scambio di informazioni con l'Italia. La politica d'investimento potrà essere attuata impiegando anche strumenti derivati idonei, in conformità ai limiti d'investimento stabiliti dall'articolo 4, paragrafo B del Regolamento di gestione. Tali strumenti finanziari derivati potranno comprendere, tra l'altro, opzioni, forward, future, contratti future su strumenti finanziari e opzioni su tali contratti, nonché contratti OTC negoziati privatamente su qualsiasi tipo di strumento finanziario, inclusi swap, forward-starting swap, inflation swap, swaption, constant maturity swap e credit default swap. I derivati possono essere utilizzati <u>a scopo di copertura</u>. Il fondo non investe in titoli convertibili contingententi. I rispettivi rischi connessi agli investimenti nel fondo sono riportati nella sezione generale contenuta nel prospetto.

3) Modifica agli uffici di collocamento, informazione e pagamento in Italia

L'entità seguente non fungerà più da ufficio di collocamento, informazione e pagamento in Italia:

*Finanza & Futuro Banca S.p.A.
Piazza del Calendario 1
20126 Milano, Italy*

Avviso

Ai detentori di quote si consiglia di richiedere il prospetto e il Key Investor Document. Il prospetto completo e aggiornato, il Key Investor Document, nonché le relazioni semestrali e i rendiconti annuali sono disponibili presso la Società di Gestione e gli uffici di pagamento incaricati.

I detentori di quote che non accettano le variazioni qui menzionate possono riscattare le proprie azioni senza spese aggiuntive entro il mese successivo alla data di pubblicazione del presente documento, presso gli uffici della Società di Gestione o gli uffici di pagamento elencati nel prospetto d'offerta.

Lussemburgo, agosto 2018

Deutsche Asset Management S.A.

Deutsche Asset Management S.A.

Deutsche AM Multi Asset PIR Fund

Prospetto e regolamento di gestione
Validità: 28 febbraio 2018

Depositato presso la CONSOB
in data 6 Marzo 2018



Il presente prospetto del fondo comune d'investimento
Deutsche AM Multi Asset PIR Fund è traduzione fedele dell'ultimo
prospetto ricevuto dalla Commission de Surveillance
du Secteur Financier.

Deutsche Asset Management S.A.
Un Procuratore

Deutsche Asset Management S.A. gestisce attualmente i seguenti fondi d'investimento secondo la Parte I della Legge del 17 dicembre 2010 sugli organismi d'investimento collettivo (situazione al 1 novembre 2017):

Fondo d'investimento sotto forma di fonds commun de placement (FCP)

AL DWS GlobalAktiv+	DWS Concept ARTS Dynamic	DWS Türkei
ARERO – Der Weltfonds	DWS Concept DJE Alpha Renten Global	DWS Vermögensmandat*
Bethmann Vermögensverwaltung	DWS Emerging Markets Bonds (Short)	DWS Vola Strategy
Ausgewogen	DWS Etoile	DWS Vorsorge*
Bethmann Vermögensverwaltung Defensiv	DWS Euro-Bonds (Long)	DWS World Protect 90
Ausgewogen	DWS Euro-Bonds (Medium)	DWS Zeitwert Protect
Bethmann Vermögensverwaltung Ertrag	DWS Eurorenta	Global Emerging Markets Balance Portfolio
Bethmann Vermögensverwaltung Wachstum	DWS Euro Reserve	Multi Opportunities
DB Advisors Emerging Markets Equities – Passive	DWS Garant 80 FPI	Multi Opportunities III
DB Advisors Strategy Fund*	DWS Global*	Multi Style – Mars
DB Fixed Coupon Fund 2018	DWS Global Equity Focus Fund	PAM International Fund Selection Portfolio*
DB Fixed Coupon Fund 2018 II	DWS Global Value	SOP CorporateBondsTotalReturn
DB Portfolio*	DWS India	Südwestbank Vermögensmandat*
Deutsche Bank Zins & Dividende	DWS Osteuropa	Vermögensfondsmandat flexibel (80% teilgeschützt)
Deutsche AM Multi Asset PIR Fund	DWS Rendite*	Zurich*
Deutsche ESG European Equities	DWS Rendite Optima	Zurich Vorsorge Premium II
Deutsche Floating Rate Notes	DWS Rendite Optima Four Seasons	
Deutsche Multi Opportunities	DWS Russia	
Deutsche USD Floating Rate Notes	DWS Strategic Balance	
DWS Concept ARTS Balanced	DWS Strategic Defensive	
DWS Concept ARTS Conservative	DWS Top Balance	
	DWS Top Dynamic	

* FCP multicomparto

Società d'investimento a capitale variabile (SICAV)

DB	DB PWM	Deutsche Invest I
DB Advisors SICAV	DB Vermögensfondsmandat	Deutsche Invest II
db Advisory Multibrands	db x-trackers	DWS FlexPension
db PBC	db x-trackers II	DWS Funds
db Platinum	DeAWM Fixed Maturity	DWS Garant
db Platinum IV	Deutsche Concept	DWS Select
db PrivatMandat Comfort	Deutsche Institutional	

Indice

A. Prospetto - Sezione generale	2
Regolamento generale	2
Società di Gestione	2
Banca depositaria	2
Note sul rischio	4
Principi di investimento	8
Gestione dei rischi	11
Potenziali conflitti di interesse	12
Antiriciclaggio e protezione dei dati	13
Stato giuridico degli investitori	14
Quote	14
Costi	15
Liquidazione del fondo / modifiche al regolamento di gestione	17
Imposte	17
Limitazioni alle vendite	17
Profili degli investitori	19
Performance	19
 B. Prospetto – Sezione specifica	 20
Deutsche AM Multi Asset PIR Fund	
 C. Regolamento di gestione	 22

Inquadramento giuridico:

FCP secondo la Parte I della Legge del 17 dicembre 2010 sugli organismi d'investimento collettivo.

Note

Il fondo d'investimento giuridicamente non autonomo descritto nel presente prospetto è un fondo d'investimento lussemburghese (fonds commun de placement) ai sensi della Parte I della Legge lussemburghese del 17 dicembre 2010 sugli organismi d'investimento collettivo ("Legge del 2010") e in conformità alle disposizioni contenute nella direttiva 2014/91/UE (a modifica della direttiva 2009/65/CE (OICVM)), nel Regolamento delegato (UE) 2016/438 della Commissione del 17 dicembre 2015 che integra la direttiva OICVM per quanto riguarda gli obblighi dei depositari ("Regolamento OICVM"), nonché in conformità alle disposizioni contenute nel regolamento giuridico del Granducato dell'8 febbraio 2008 relative a determinate definizioni della Legge modificata del 20 dicembre 2002 sugli organismi d'investimento collettivo¹ ("Regolamento del Granducato

dell'8 febbraio 2008"), con il quale è stata attuata la direttiva 2007/16/CE² ("direttiva 2007/16/CE") nell'ordinamento giuridico lussemburghese. In merito alle disposizioni contenute nella direttiva 2007/16/CE e nel regolamento giuridico del Granducato dell'8 febbraio 2008, le linee guida del "Comitato degli enti regolatori di titoli europei" (CESR, Committee of European Securities Regulators) contenute nella versione attualmente in vigore del documento "CESR's guidelines concerning eligible assets for investment by UCITS" forniscono una serie di spiegazioni aggiuntive da tenere in considerazione con riferimento agli strumenti finanziari idonei per gli investimenti in OICVM ai sensi della direttiva OICVM.³ Non è consentito fornire informazioni o spiegazioni divergenti da quanto indicato nel presente prospetto o nel regolamento di gestione.

Deutsche Asset Management S.A. non risponde di informazioni o spiegazioni divergenti da quelle contenute nel presente prospetto e nel regolamento di gestione.

¹ Sostituita dalla Legge del 2010.

² Direttiva 2007/16/CE della Commissione del 19 marzo 2007 per l'attuazione della direttiva 85/611/CEE del Consiglio per il coordinamento delle disposizioni legislative e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) con riferimento alla spiegazione di determinate definizioni.

³ Cfr. circolare CSSF 08/339 nella versione attualmente in vigore del documento: CESR's guidelines concerning eligible assets for investment by UCITS – marzo 2007, ref.: CESR/07-044; CESR's guidelines concerning eligible assets for investment by UCITS – The classification of hedge fund indices as financial indices – luglio 2007, ref.: CESR/07-434.

A. Prospetto – Sezione generale

Regolamento generale

Al presente prospetto è allegato il regolamento di gestione del fondo. Il prospetto e il regolamento di gestione sono inscindibili, forniscono informazioni e spiegazioni sul medesimo oggetto e pertanto sono complementari.

Il prospetto, i documenti informativi chiave per l'investitore e il regolamento di gestione, nonché le relazioni semestrali e i rendiconti annuali sono disponibili gratuitamente presso la Società di Gestione e presso gli uffici di pagamento. La Società di Gestione comunicherà ai detentori di quote eventuali altre informazioni rilevanti nelle modalità ritenute più idonee.

Le informazioni importanti saranno comunicate agli investitori solo sul sito Web della Società di Gestione funds.deutscheam.com/lu. Se richiesto da determinati paesi di collocamento, le comunicazioni saranno pubblicate anche su un quotidiano o attraverso qualunque altro mezzo di pubblicazione indicato dalla legge. Nei casi previsti dal diritto lussemburghese, le informazioni saranno inoltre pubblicate almeno su un quotidiano lussemburghese e, se applicabile, sul Recueil Electronique des Sociétés et Associations (RESA) del Registro del commercio e delle società.

Società di Gestione

Il fondo è gestito da Deutsche Asset Management S.A., Lussemburgo (la "Società di Gestione"), che soddisfa i requisiti del capitolo 15 della Legge del 2010 e le disposizioni della direttiva UCITS.

La Società di Gestione è stata fondata il 15 aprile 1987 e la pubblicazione nel Mémorial C è stata effettuata il 4 maggio 1987. Il capitale sottoscritto e versato ammonta a EUR 30.677.400,00. La gestione del fondo di investimento comprende, a titolo esemplificativo, i compiti indicati nell'allegato II della Legge del 2010.

Sotto la propria sorveglianza e il proprio controllo, la Società di Gestione può delegare a terzi uno o più compiti conformemente alle disposizioni della Legge lussemburghese del 2010 e del Regolamento numero 10-04 della Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF") e delle relative circolari, se applicabile.

(i) Gestione degli investimenti

La Società di Gestione, sotto la propria responsabilità e controllo, nonché a proprie spese, ha stipulato un contratto di gestione per il fondo con Deutsche Asset Management Investment GmbH, Francoforte sul Meno, Germania. Deutsche Asset Management Investment GmbH è una società d'investimento di capitali di diritto tedesco. Il contratto può essere cessato da una delle due parti con tre mesi di preavviso.

Sotto questo punto di vista, la gestione del fondo prevede l'implementazione della politica di investimento su base giornaliera e decisioni di investimento dirette. Il gestore del fondo nominato può delegare i servizi di gestione del fondo in parte o nella loro totalità, sotto la propria supervisione, controllo e responsabilità, nonché a proprie spese.

Il gestore del fondo può anche nominare consulenti di investimento sotto la propria responsabilità e controllo e a proprie spese. La consulenza all'investimento consisterà soprattutto nell'analisi e nelle raccomandazioni di strumenti di investimento idonei per il patrimonio del fondo. Il gestore del fondo non è vincolato alle raccomandazioni offerte dal consulente di investimento. Tutti i consulenti di investimento nominati dal gestore del fondo sono elencati in "Gestione e amministrazione". I consulenti di investimento nominati dovranno disporre della relativa approvazione da parte delle autorità di vigilanza.

(ii) Amministrazione, ufficio di registro e Transfer Agent

La Società di Gestione, Deutsche Asset Management S.A., ha stipulato un contratto di amministrazione con State Street Bank Luxembourg S.C.A. nell'ambito del quale quest'ultima svolgerà le funzioni dell'amministrazione centrale, ovvero quelle relative alla contabilità fondi e al calcolo del valore patrimoniale netto. Fin dalla propria costituzione in Lussemburgo nel 1990, State Street Bank Luxembourg S.C.A. opera come banca. Il contratto può essere risolto da entrambe le parti con un preavviso di tre mesi.

Deutsche Asset & Wealth Management Investment S.A. svolgerà ulteriori funzioni di amministrazione centrale, in particolare il monitoraggio retroattivo dei limiti e delle restrizioni d'investimento, nonché la funzione di domiciliazione, di ufficio di registro e di Transfer Agent.

Con riferimento alla funzione di ufficio di registro e Transfer Agent, Deutsche Asset Management S.A. ha stipulato un contratto di sub Transfer Agent con State Street Bank GmbH a Monaco. Nell'ambito del presente accordo, State Street Bank GmbH si assume in particolare il compito di gestire i certificati globali, depositati presso Clearstream Banking AG a Francoforte sul Meno, Germania.

(iii) Distribuzione

Deutsche Asset Management S.A. opera come società principale di collocamento.

Deutsche Asset Management S.A. può stipulare accordi di "nominee" (servizio fiduciario) con appositi istituti di credito, Professionisti del settore finanziario ("PSF") in Lussemburgo e/o società equiparabili secondo il diritto di altri paesi che sono obbligate all'identificazione dei detentori di quote. Tali accordi autorizzano gli istituti alla negoziazione delle quote e all'iscrizione degli stessi nel registro delle quote in qualità di nominee (fiduciari). I nomi dei nominee possono essere richiesti a Deutsche Asset Management S.A. in qualsiasi momento. Il nominee accetta richieste di acquisto, vendita e conversione dagli investitori che assiste e provvede a far apportare le necessarie modifiche nel registro delle quote. Pertanto il nominee è tenuto in particolare a rispettare eventuali requisiti specifici per l'acquisto di quote. Salvo impedimenti dovuti alle leggi o a motivi pratici, un investitore che abbia acquistato quote mediante un nominee potrà, presentando una dichiarazione scritta a Deutsche Asset Management S.A. o al Transfer Agent, richiedere di essere iscritto personalmente nel registro delle quote in qualità di detentore di quote, a condizione che siano soddisfatti tutti gli adempimenti di legittimazione.

Avvertenze speciali

La Società di Gestione sottolinea il fatto che un investitore può esercitare appieno i propri diritti di investitore nei confronti del fondo solo nel caso in cui l'investitore stesso abbia sottoscritto le quote del fondo e lo abbia fatto a proprio nome. Nel caso in cui un investitore investa nel fondo tramite un intermediario che lo fa a proprio nome ma per conto dell'investitore, non sempre l'investitore potrebbe essere autorizzato a esercitare nei confronti del fondo alcuni diritti propri dei detentori di quote. Si consiglia pertanto agli investitori di informarsi riguardo ai propri diritti.

Banca depositaria

La Banca depositaria del fondo è State Street Bank Luxembourg S.C.A. Si tratta di una società in accomandita per azioni costituita secondo il diritto lussemburghese. La Banca depositaria è incaricata, in particolare, della custodia dei valori patrimoniali del fondo. La Banca depositaria svolge inoltre compiti speciali di monitoraggio.

Funzioni della banca depositaria

Alla banca depositaria sono state affidate le seguenti funzioni principali:

- assicurarsi che la vendita, l'emissione, il riacquisto, il rimborso e l'annullamento di quote si svolgano nel rispetto delle leggi vigenti e del Regolamento di gestione;
- assicurarsi che il valore delle quote venga calcolato secondo la legge vigente e il Regolamento di gestione;

- eseguire le istruzioni della Società di Gestione, tranne nel caso in cui violino la legge vigente e il Regolamento di gestione;
- assicurarsi che nelle transazioni relative ai valori patrimoniali del fondo, qualunque corrispettivo venga versato entro i limiti temporali abituali,
- assicurarsi che i proventi del fondo siano applicati secondo la legge vigente e il Regolamento di gestione;
- monitoraggio della liquidità e dei flussi di capitale del fondo;
- custodire il patrimonio del fondo, compresi gli strumenti finanziari detenuti in custodia, eseguire verifiche relative alla proprietà e detenere la documentazione relativa ad altri valori patrimoniali.

Responsabilità della banca depositaria

In caso di perdita di uno strumento finanziario detenuto in custodia, determinato ai sensi della direttiva UCITS e, in particolare, dell'articolo 18 del Regolamento UCITS, la banca depositaria è tenuta a restituire senza indebito indugio strumenti finanziari di identico tipo o l'importo corrispondente alla Società di Gestione operante per conto del fondo.

La banca depositaria non sarà ritenuta responsabile qualora possa dimostrare che la perdita di uno strumento finanziario tenuto in custodia si sia verificata in seguito a eventi esterni al di fuori del proprio ragionevole controllo, le cui conseguenze sarebbero state inevitabili nonostante tutti i tentativi di contrastarle ai sensi della direttiva UCITS.

In caso di perdita di strumenti finanziari detenuti in custodia, i titolari di quote possono invocare la responsabilità della Banca depositaria direttamente o indirettamente attraverso la Società di Gestione, purché ciò non comporti una duplicazione di ricorsi o un trattamento iniquo dei titolari di quote.

La Banca depositaria sarà responsabile verso il fondo per tutte le altre perdite subite dal fondo stesso in conseguenza di un inadempimento per negligenza o intenzionale dei propri obblighi ai sensi della direttiva UCITS.

La banca depositaria non sarà responsabile per danni o perdite consequenziali, indiretti o speciali derivanti da o collegati all'adempimento o al mancato adempimento dei propri doveri e obblighi.

Delega

La Banca depositaria dispone di pieno potere di delega della totalità o di parte delle proprie funzioni di custodia. Tuttavia, la propria responsabilità non viene inficiata dal fatto di avere affidato a terzi una parte o la totalità dei valori patrimoniali da essa custoditi. La responsabilità della Banca depositaria non viene inficiata dalla delega delle proprie funzioni di custodia ai sensi del contratto di deposito.

La Banca depositaria ha delegato i servizi di custodia indicati nell'articolo 22, paragrafo 5, lettera a) della direttiva UCITS alla State Street Bank and Trust Company, con sede legale presso Copley Place 100, Huntington Avenue, Boston, Massachusetts 02116, USA, incaricata quale subdepositario. State Street Bank and Trust Company, in qualità di subdepositario, ha incaricato dei subdepositari locali all'interno della State Street Global Custody Network.

Informazioni circa le funzioni di custodia delegate e l'identità dei relativi delegati e subdelegati sono disponibili presso la sede della Società di Gestione o al seguente indirizzo Internet: <http://www.statestreet.com/about/offices-locations/luxembourg/subcustodians.html>.

Classi di quote

All'investitore possono essere offerte una o più classi di quote a sola discrezione della Società di Gestione.

Tutte le classi di quote del fondo verranno investite insieme in linea con gli obiettivi di investimento del fondo stesso, ma possono tuttavia differenziarsi, in particolare per quanto riguarda la struttura delle commissioni, le disposizioni relative agli importi minimi d'investimento al momento della sottoscrizione iniziale e per le sottoscrizioni successive, la valuta, l'utilizzo dei proventi, i requisiti a cui devono rispondere gli investitori o altre caratteristiche particolari, quali la copertura, stabilità di volta in volta dalla Società di Gestione.

Il valore patrimoniale netto per quota verrà calcolato singolarmente per tutte le classi di quote emesse per il fondo. Il fondo non gestisce un portafoglio separato per le singole classi di quote.

La Società di Gestione si riserva il diritto di offrire in vendita agli investitori che si trovano in specifici ordinamenti giuridici soltanto una o determinate classi di quote che rispondano ai requisiti di legge, alle consuetudini e alle pratiche commerciali in vigore in tali ordinamenti giuridici. Inoltre, la Società di Gestione si riserva il diritto di adottare criteri applicabili a determinate categorie di investitori o transazioni relativamente all'acquisto di determinate classi di quote.

Attualmente, per il fondo vengono offerte le classi di quote FC, LC e PFC. Le classi di quote sono denominate in euro.

Possibili influenze valutarie per le classi di quote in valuta diversa dalla valuta di base: se le classi di quote vengono offerte in valuta diversa dalla valuta di base (ad es. un fondo in euro che offre una classe di quote in dollari USA), si richiama l'attenzione sul fatto che le possibili influenze valutarie sul valore patrimoniale netto per quota non godono sistematicamente di copertura. Queste esposizioni alle fluttuazioni valutarie sono correlate ai ritardi nelle attività richieste di

elaborazione e prenotazione degli ordini in valuta diversa dalla valuta di base, che possono comportare fluttuazioni nei tassi di cambio. In particolare ciò riguarda gli ordini di rimborso. Le possibili influenze sul valore patrimoniale netto per quota possono essere positive o negative e non sono limitate alla classe di quote rilevante denominata in valuta diversa dalla valuta di base; ciò significa che possono incidere sul rispettivo fondo e su tutte le classi di quote da lui contenute.

Descrizione dei designatori

Al momento, il fondo generalmente offre classi di quote con caratteristiche differenti, riconoscibili dai designatori descritti di seguito.

Tipo di investitore

I designatori "L", "F" e "PF" indicano il tipo di investitore a cui è offerta la classe di quote. Le classi di quote designate con il denominatore "F" sono rivolte agli investitori semi-istituzionali. Le classi di quote designate con il denominatore "L" sono rivolte agli investitori retail. Le quote con designatore "PF" sono riservate agli investitori italiani che effettuino la sottoscrizione in Italia, tramite uffici di pagamento specifici.

Destinazione dei proventi

Per le classi di quote con il designatore "C", i proventi sono destinati al reinvestimento (quote a reinvestimento). Le classi di quote con il designatore "D" indicano che i proventi sono destinati alla distribuzione (quote a distribuzione).

Investimento minimo

All'acquisto di quote della classe FC si applica un investimento minimo di EUR 2.000.000.

La Società si riserva il diritto di derogare da tali disposizioni in singoli casi giustificati. I depositi successivi potranno essere di qualsiasi importo.

Commissione di collocamento

Le classi di quote con designatore "PF" sono soggette a una commissione di collocamento ("classi di quote con commissione di collocamento") e sono riservate agli investitori italiani che effettuino la sottoscrizione in Italia, tramite uffici di pagamento specifici. La commissione di collocamento per ogni quota sottoscritta non supera il 4% e viene moltiplicata per il NAV per quota alla data di sottoscrizione o immediatamente dopo il giorno di valutazione (secondo la data in cui gli ordini vengono elaborati). L'importo così calcolato viene applicato alla classe di quote con commissione di collocamento interessata. La commissione di collocamento per ogni quota sottoscritta della classe di quote con commissione di collocamento interessata viene corrisposta a titolo di compenso per la distribuzione della classe di quote e contemporaneamente registrata come posizione contabile (spese prepagate) che si riflette sul NAV per quota della sola classe di quote con commissione di collocamento interessata. Pertanto, a tale data di valutazione, il NAV per quota della classe di quote con commissione di collocamento non è influenzato dal pagamento di detta

commissione. Qualora per il calcolo del NAV si utilizzino i dati del giorno precedente, i risultati saranno controllati mediante raffronto con i dati del giorno stesso per evitare che vi siano differenze significative. La posizione complessiva in termini di spese prepagate è successivamente ammortizzata su base giornaliera a un tasso costante dello 0,80% annuo applicato al NAV per quota della classe di quote con commissione di collocamento interessata, moltiplicato per il numero di quote in circolazione di tale classe di quote.

Le spese prepagate sono definite in relazione al NAV per quota della classe di quote con commissione di collocamento. Esse pertanto oscillano per effetto dei movimenti del NAV e dipendono dal numero di quote sottoscritte e rimborsate nella classe di quote con commissione di collocamento interessata.

Dopo un periodo di ammortamento predefinito di 5 anni a partire dalla data di sottoscrizione o subito dopo la data di valutazione, le spese prepagate attribuite a una quota sottoscritta di una classe di quote con commissione di collocamento vengono completamente ammortizzate e il numero di quote con commissione di collocamento considerato sarà convertito in un numero corrispondente di quote della classe di quote L dello stesso fondo allo scopo di evitare un ammortamento prolungato.

I detentori di quote che intendano richiedere il rimborso delle proprie classi di quote con commissione di collocamento prima che la conversione avvenga potrebbero essere soggetti al pagamento di un costo di diluizione. Le classi di quote con commissione di collocamento sono riservate agli investitori italiani che effettuino la sottoscrizione in Italia, tramite uffici di pagamento specifici.

Costo di diluizione

Le classi di quote con designatore "PF" ("classi di quote con commissione di collocamento") potrebbero essere soggette a un costo di diluizione.

Il livello del costo di diluizione applicabile dipende dal periodo di possesso delle quote con commissione di collocamento da rimborsare. Tale periodo di possesso inizia dalla data di sottoscrizione o dalla data di valutazione immediatamente successiva. Il costo di diluizione riflette l'ammortamento in corso delle spese prepagate assegnate a ciascuna quota con commissione di collocamento emessa e di conseguenza si riduce a mano a mano che il periodo di possesso si avvicina al termine del periodo di ammortamento (vedere tabella di seguito). Il costo di diluizione applicato è una misura intesa a ridurre gli effetti negativi sul NAV causati dal rimborso delle quote richiesto dagli investitori.

Rimborso dopo un periodo inferiore o uguale a 1 anno: fino al 4%
Rimborso dopo più di 1 anno e fino a 2 anni: fino al 3,2%
Rimborso dopo più di 2 anni e fino a 3 anni: fino al 2,4%
Rimborso dopo più di 3 anni e fino a 4 anni: fino all'1,6%
Rimborso dopo più di 4 anni e fino a 5 anni: fino allo 0,8%
Rimborso dopo più di 5 anni: 0%

Di conseguenza, il costo di diluizione per ciascuna quota della classe di quote con commissione di collocamento da rimborsare è pari a un massimo del 4%. Il costo di diluizione applicabile viene moltiplicato per il NAV per quota della classe di quote con commissione di collocamento da rimborsare alla data del rimborso. Il costo di diluizione corrispondente viene applicato all'importo di rimborso lordo per quota a favore del patrimonio del fondo.

Il costo di diluizione viene addebitato per proteggere il patrimonio del fondo attribuibile alla classe con commissione di collocamento dagli effetti della diluizione relativa al pagamento e all'ammortamento delle commissioni di collocamento.

Un investitore che richieda rimborso di una quota con commissione di collocamento prima della scadenza del periodo di ammortamento applicabile senza pagare il costo di diluizione non compensa il fondo per la riduzione delle spese prepagate corrispondenti alla parte di commissione di collocamento non ancora completamente ammortizzata. Il mancato pagamento andrebbe dunque a incidere negativamente sul NAV degli investitori in possesso delle relative quote con commissione di collocamento fino al termine del periodo di ammortamento applicabile.

Nel pieno rispetto del principio della parità di trattamento dei rimanenti detentori di quote della classe di quote con commissione di collocamento e nella prospettiva di garantire un adeguato compenso per il fondo, la Società di Gestione può, a propria discrezione, rinunciare in parte o completamente al costo di diluizione.

Il seguente calcolo esemplificativo illustra indicativamente l'applicazione del costo di diluizione:

numero di quote da rimborsare	100
periodo di possesso (= x)	
50 quote: x = 1,5 anni e	
50 quote: x = 2,5 anni	
costo di diluizione	
1,5% (= 50/100*2%+50/100*1%)	
NAV per quota della classe di quote con commissione di collocamento EUR	100,00
importo di rimborso lordo EUR	10.000,00
- importo del costo di diluizione EUR	150,00
= importo di rimborso netto EUR	9.850,00

Note sul rischio

L'investimento in quote comporta dei rischi. I rischi possono comprendere o implicare rischi dei mercati azionari e obbligazionari, del tasso d'interesse, rischi di credito, rischi d'insolvenza, rischi di liquidità e rischi di controparte, nonché rischi dei tassi di cambio, di volatilità o politici. Ognuno di questi rischi può presentarsi in concomitanza con altri rischi. Di seguito si riporta una breve descrizione di alcuni di questi fattori di rischio. I potenziali investitori dovrebbero aver maturato una certa esperienza d'investimento negli strumenti utilizzati nel quadro della politica d'investimento proposta. Gli investitori dovrebbero inoltre essere a conoscenza dei rischi connessi a investimenti in quote e decidere il proprio investimento solo dopo essersi ampiamente consultati con i propri consulenti legali, fiscali e finanziari, con la propria società di revisione o con altri esperti circa (i) l'opportunità di effettuare investimenti nelle quote in considerazione della propria situazione personale finanziaria e fiscale nonché di altre circostanze, (ii) le informazioni contenute nel presente prospetto e (iii) la politica d'investimento del fondo.

Si deve infatti considerare che l'investimento in un fondo presenta sia opportunità di aumento dei prezzi che rischi. Le quote del fondo sono titoli il cui valore viene definito sulla base delle oscillazioni dei prezzi dei valori patrimoniali detenuti dal fondo. Di conseguenza, il valore delle quote può aumentare o diminuire rispetto al prezzo di acquisto.

Non è pertanto possibile garantire il raggiungimento degli obiettivi d'investimento.

Rischio sui mercati

Il prezzo o la performance di mercato dei prodotti finanziari dipende, in particolare, dalla performance dei mercati dei capitali, la quale a sua volta risulta influenzata dal contesto economico generale e dal quadro economico e politico complessivo dei singoli paesi. Fattori irrazionali, come i fattori psicologici, opinioni e voci, influiscono sulla performance generale dei prezzi, in particolare quelli di borsa.

Rischio di credito

La qualità del credito (capacità e volontà di pagamento) dell'emittente di un titolo o di uno strumento del mercato monetario detenuto direttamente o indirettamente dal fondo potrebbe diminuire in un secondo tempo. In questo caso, si verifica generalmente un calo del prezzo del singolo titolo superiore alle oscillazioni di mercato abituali.

Rischio di trasferimento o rischi paese

Un rischio di paese esiste quando un mutuario straniero, nonostante la capacità di pagamento, non può effettuare alcun pagamento oppure non può effettuarne in tempo, a causa dell'incapacità o della mancanza di volontà del proprio paese di domicilio di eseguire i trasferimenti. Ciò significa che, ad esempio, potrebbero non verificarsi pagamenti a cui il fondo è autorizzato o potrebbero essere in una valuta non più convertibile a causa di restrizioni sul cambio.

Rischio di regolamento

Soprattutto quando si investe in titoli non quotati, esiste il rischio che il regolamento tramite un sistema di trasferimento non venga eseguito come previsto poiché un pagamento o una consegna non si è verificato in tempo o secondo gli accordi.

Rischio giuridico e fiscale

Gli aspetti giuridici e fiscali dei fondi possono variare in modo imprevisto e incontrollabile. La modifica alle basi imponibili del fondo stabilite erroneamente per gli esercizi precedenti, in caso di una correzione fiscale sostanzialmente svantaggiosa per l'investitore, può comportare per quest'ultimo l'assoggettamento all'onere fiscale risultante dalla correzione applicata agli esercizi precedenti, indipendentemente dal fatto che non abbia investito nel fondo in quel periodo. Viceversa, per l'investitore può verificarsi il caso in cui non possa più beneficiare di una correzione sostanzialmente vantaggiosa relativamente all'esercizio attuale o agli esercizi precedenti, durante i quali partecipava al fondo, a causa del rimborso o della vendita delle quote anticipati rispetto alla correzione.

Inoltre una correzione dei dati fiscali può comportare un'effettiva tassazione dei proventi soggetti ad imposizione fiscale o vantaggi fiscali durante un periodo diverso rispetto a quello pertinente l'imposizione fiscale, con ripercussioni negative per il singolo investitore.

Rischio valutario

Nella misura in cui gli investimenti del fondo riguardino beni scambiati con valute diverse da quella prevista per il fondo stesso, i proventi, i rimborsi e i ricavi saranno nella rispettiva valuta corrente. In caso di svalutazione delle altre valute rispetto a quella di riferimento del fondo ne consegue il deprezzamento del patrimonio di questo.

Rischio di custodia

Il rischio di custodia è il rischio derivante dalla possibilità che, in caso di insolvenza, violazioni all'obbligo di due diligence o comportamento indebito della banca depositaria o subdepositaria, il fondo possa, totalmente o in parte e a proprio danno, essere privato dell'accesso agli investimenti detenuti in custodia.

Rischi specifici delle singole società

La performance legata al prezzo dei titoli e strumenti del mercato monetario detenuti direttamente o indirettamente dal fondo dipende anche da fattori specifici delle singole società, per esempio dalla situazione economica dell'emittente. Se tali fattori peggiorano, il valore di mercato del singolo titolo può subire una flessione notevole e duratura, anche in periodi in cui il mercato registra una buona performance complessiva.

Rischio di concentrazione

Rischi supplementari possono presentarsi da una concentrazione di investimenti in determinati patrimoni o mercati. Il fondo diventa fortemente dipendente dalla performance di questi patrimoni o mercati.

Rischio di variazione dei tassi di interesse

Gli investitori devono essere consapevoli che l'investimento in tali quote può riservare rischi connessi ai tassi d'interesse. Tali rischi potrebbero presentarsi in caso di oscillazioni dei tassi d'interesse relativi alla valuta in cui sono denominati i titoli del fondo.

Rischi politici e legali

È possibile effettuare investimenti per il fondo nelle giurisdizioni in cui il diritto lussemburghese non si applica o, in caso di controversie, il luogo della giurisdizione si trova fuori dal Lussemburgo. I diritti e i doveri risultanti della Società di Gestione per conto del fondo possono variare dai suoi diritti e doveri in Lussemburgo, a danno del fondo e/o dell'investitore.

La Società di Gestione può non essere consapevole degli sviluppi politici o legali (o potrebbe accorgersene solo in data successiva), comprese modifiche al contesto legislativo in tali giurisdizioni. Tali sviluppi possono inoltre comportare limiti relativamente all'ammissibilità dei patrimoni acquisibili o già acquisiti. Questa situazione può inoltre presentarsi se il contesto legislativo del Lussemburgo relativo alla Società di Gestione e/o la gestione del fondo viene modificato.

Rischi operativi

Il fondo può essere esposto al rischio di perdita, il quale può derivare, ad esempio, da processi interni inadeguati e da errori umani o di sistema presso la Società di Gestione o presso terzi esterni. Questi rischi possono incidere sulla performance di un fondo e quindi possono

influire negativamente sul valore patrimoniale netto per quota e sul capitale investito dall'investitore.

Rischio di inflazione

Tutti i valori patrimoniali sono soggetti al rischio di svalutazione attraverso l'inflazione.

Singolo rischio chiave

Un certo fondo la cui performance si riveli molto positiva in un determinato periodo dovrà questo successo anche alle capacità delle persone che agiscono per conto del fondo e pertanto alla correttezza delle decisioni assunte dalla Gestione del fondo. Le persone addette alla gestione possono però cambiare e i nuovi organi decisionali potrebbero agire con minor successo.

Modifica alla politica d'investimento

Il rischio associato al fondo può variare in termini di contenuto a causa di una modifica della politica d'investimento nell'ambito degli investimenti consentiti per il fondo.

Modifiche ai Regolamenti di gestione; liquidazione o fusione

La Società di Gestione si riserva il diritto di modificare il regolamento di gestione del fondo, come previsto dal Regolamento stesso. Inoltre, ai sensi delle disposizioni del regolamento di gestione, ha facoltà di liquidare totalmente il fondo o di fonderlo con un altro fondo d'investimento. Gli investitori corrono pertanto il rischio di non concludere il periodo di possesso programmato.

Rischio di credito

I valori mobiliari obbligazionari o gli strumenti di debito comportano un rischio di credito relativamente agli emittenti, per il quale il rating di credito dell'emittente può essere utilizzato come indice di riferimento. I valori mobiliari obbligazionari emessi da emittenti con un rating di credito inferiore vengono generalmente considerati titoli con un rischio di credito più alto e un maggiore rischio d'insolvenza da parte dell'emittente rispetto ai titoli emessi da emittenti con un rating migliore. Se un emittente di valori immobiliari obbligazionari o strumenti di debito versa in difficoltà finanziarie o economiche, il valore di tali valori immobiliari obbligazionari o strumenti di debito ne risente (e può scendere a zero). Analogamente, ne risentono anche i pagamenti effettuati in base a tali valori immobiliari obbligazionari o strumenti di debito (che possono scendere a zero). Inoltre, alcuni valori mobiliari obbligazionari o strumenti di debito occupano una posizione subordinata all'interno della struttura finanziaria di un emittente. Pertanto, in caso di difficoltà finanziarie, le perdite possono essere considerevoli e le probabilità che l'emittente adempia gli obblighi ad essi afferenti possono essere inferiori rispetto ad altri titoli obbligazionari o strumenti di debito, con conseguente aumento della volatilità nel prezzo di tali strumenti.

Rischio di inadempimento

Oltre alle tendenze generali sui mercati dei capitali, la performance particolare di ciascun singolo emittente influenzano anche il prezzo di un investimento. Ad esempio, non è possibile eliminare il rischio di deprezzamento dei patrimoni degli emittenti neanche dalla selezione più attenta dei titoli.

Rischi connessi a operazioni aventi oggetto derivati

Le opzioni di acquisto e vendita, oltre alla conclusione di contratti futures o swap (ivi compresi i total return swap), comportano i seguenti rischi:

- Le variazioni di prezzo dello strumento sottostante possono ridurre il valore di un diritto di opzione o di un contratto futures fino ad azzerarlo. Ne deriva pertanto una possibile riduzione di valore del patrimonio del fondo. Il patrimonio del fondo può subire perdite anche in seguito a variazioni di un valore patrimoniale sottostante a uno swap o a un total return swap.
- La necessità di eventuali contro-operazioni (chiusura della posizione) comporta dei costi che possono diminuire il valore del patrimonio del fondo.
- L'effetto leva di opzioni swap, contratti futures o altri derivati può influenzare la quotazione dei valori patrimoniali del fondo più dell'acquisto diretto degli strumenti sottostanti.
- L'acquisto di opzioni comporta il rischio che l'opzione non venga esercitata perché i prezzi degli strumenti sottostanti non si muovono in linea con le previsioni, pertanto il premio di opzione pagato dal patrimonio del fondo si estingue. In caso di vendita di opzioni sussiste il rischio che il fondo sia costretto all'acquisto dei valori patrimoniali a un prezzo superiore rispetto a quello attuale di mercato o a consegnare i medesimi a un prezzo inferiore a quello attuale di mercato. Il fondo subirà quindi una perdita pari alla differenza di prezzo, al netto del premio di opzione riscosso.
- Anche nel caso di contratti futures sussiste il rischio che alla loro scadenza il patrimonio del fondo subisca perdite in seguito a un andamento imprevisto del prezzo di mercato.

Rischio correlato all'acquisto di azioni/quote di fondi d'investimento

In caso di acquisto di azioni/quote di fondi target, si noti che i gestori dei singoli fondi agiscono in modo indipendente l'uno dall'altro, pertanto più fondi target possono perseguire strategie d'investimento identiche o contrapposte. In tal modo i rischi esistenti si possono accumulare e le eventuali opportunità possono controbilanciarsi.

Rischi correlati agli investimenti in titoli convertibili contingent

I CoCo sono una forma di titoli di capitale ibrido dalla prospettiva dell'emittente di determinati requisiti patrimoniali e determinate riserve di capitale.

In base ai termini e alle condizioni che li disciplinano, i CoCo vengono riconvertiti in azioni o subiscono una svalutazione del capitale al verificarsi di determinati "eventi scatenanti" (trigger) collegati alle soglie di capitale di vigilanza. L'evento di conversione può essere determinato dall'autorità di vigilanza, senza il controllo dell'emittente, qualora l'autorità di vigilanza dubiti della capacità dell'emittente o di una società consociata di preservare la propria solvibilità.

Una volta verificatosi l'evento scatenante, il recupero del valore capitale dipende principalmente dalla struttura di CoCo, in base alla quale le perdite nominali di CoCo possono essere assorbite totalmente o in parte usando una di tre diverse metodologie: conversione in azioni, svalutazione temporanea o svalutazione permanente. In caso di svalutazione temporanea, la svalutazione è pienamente discrezionale e soggetta a determinate limitazioni normative. Le eventuali distribuzioni del capitale rimanente dovuto dopo l'evento scatenante si baseranno sul capitale ridotto. Un investitore in CoCo può subire perdite prima degli investitori azionari e di altri detentori di titoli di debito dello stesso emittente.

Le strutture dei termini dei CoCo possono essere complesse e variare da emittente a emittente e di obbligazione in obbligazione, conformemente ai requisiti minimi previsti dalla direttiva UE sui requisiti patrimoniali IV/dal regolamento UE sui requisiti di capitale (CRD IV/CRR).

L'investimento nei CoCo comporta alcuni rischi supplementari come:

- a) Rischio di scendere al di sotto di un determinato livello di trigger (rischio di livello di trigger)

La probabilità e il rischio di conversione o svalutazione sono determinati dalla differenza tra il livello di trigger e il coefficiente di capitale dell'emittente di CoCo attualmente richiesta a fini normativi.

Il trigger meccanico si verifica al raggiungimento del 5,125% o più del coefficiente di capitale regolamentare, come indicato nel prospetto dell'emissione dei rispettivi CoCo.

Specialmente in caso di trigger elevato, gli investitori in CoCo possono perdere il capitale investito, ad esempio, se si verifica una svalutazione del valore nominale o una conversione in capitale azionario (azioni).

A livello di fondo, ciò significa che è difficile stimare in anticipo il rischio effettivo di flessione al di sotto del livello di trigger perché, ad esempio, il coefficiente di capitale dell'emittente potrebbe essere pubblicato solo a cadenza trimestrale e quindi il divario effettivo tra il livello di trigger e il coefficiente di capitale diverrebbe noto solo al momento della pubblicazione.

- b) Rischio di sospensione del pagamento del calcolo corrente degli interessi (rischio di annullamento del calcolo corrente degli interessi)

L'emittente o l'autorità di vigilanza può sospendere in qualsiasi momento i pagamenti del calcolo corrente degli interessi. Alla ripresa dei pagamenti, gli eventuali importi per il pagamento del calcolo corrente degli interessi non versati non vengono compensati. Per l'investitore in CoCo, sussiste il rischio per cui non vengano ricevuti tutti i pagamenti previsti del calcolo corrente degli interessi al momento dell'acquisizione.

- c) Rischio di modifica del calcolo corrente degli interessi (rischio di reimpostazione/ricalcolo del calcolo corrente degli interessi)

Se l'emittente di CoCo non esercita l'opzione call per il CoCo alla data di call specificata, l'emittente può ridefinire i termini e le condizioni di emissione. Se l'emittente non esercita l'opzione call per il CoCo, l'importo del calcolo corrente degli interessi può essere modificato alla data di call specificata.

- d) Rischio di requisiti prudenziali (rischio di conversione e svalutazione)

La direttiva CRD IV definisce alcuni requisiti minimi relativi al capitale azionario delle banche. La quantità delle riserve di capitale richieste varia da Paese a Paese, in conformità alla legislazione vigente in materia applicabile all'emittente.

A livello di fondo, ciò comporta che in base ai diversi requisiti nazionali la conversione dovuta al trigger discrezionale o la sospensione dei pagamenti del calcolo corrente degli interessi possa essere determinata in base alla legislazione applicabile all'emittente. L'investitore in CoCo, o l'investitore, risulta così esposto a un ulteriore fattore di incertezza, che dipende dalle condizioni nazionali e dalla totale discrezione della rispettiva autorità di vigilanza competente.

Inoltre, non è possibile stimare in anticipo e in modo definitivo il parere dell'autorità di vigilanza competente né i criteri di rilevanza applicati al parere nel singolo caso.

- e) Rischio di call e rischio di non autorizzazione di call da parte dell'autorità di vigilanza (rischio di estensione della call)

I CoCo sono titoli obbligazionari a lungo termine a tempo indeterminato per cui l'emittente può esercitare l'opzione call in determinate date di call indicate nel prospetto di emissione. La decisione di call viene presa a discrezione dell'emittente, ma richiede l'approvazione dell'autorità di vigilanza competente dell'emittente. L'autorità di vigilanza decide in conformità alla legislazione applicabile.

L'investitore può rivendere i CoCo solo su un mercato secondario che, a sua volta, è associato a un mercato corrispondente e a rischi di liquidità.

- f) Rischio azionario e rischi di subordinazione (rischio di inversione della struttura del capitale)

In caso di conversione in azioni, gli investitori in CoCo diventano detentori di azioni quando si concretizza il trigger. In caso di insolvenza, le richieste degli detentori di azioni possono avere priorità subordinata e dipendere dai fondi rimanenti disponibili. Pertanto, la conversione di CoCo può comportare una perdita completa del capitale.

- g) Rischio di concentrazione del settore

Il rischio di concentrazione del settore può derivare dalla distribuzione non omogenea delle esposizioni verso il settore finanziario a causa della struttura specifica dei CoCo. Conformemente alle disposizioni di legge, i CoCo devono rientrare nella struttura di capitale degli istituti finanziari.

- h) Rischio di liquidità

I CoCo sostengono il rischio di liquidità in condizioni di mercato critiche grazie a una base di investitori specializzati e a un volume di mercato generale minore rispetto alle obbligazioni plain vanilla.

- i) Rischio di valutazione del rendimento

Poiché per i CoCo può essere esercitata l'opzione call, la data di calcolo utilizzata nei calcoli di rendimento non è certa. A ogni data di call si verifica il rischio che la scadenza dell'obbligazione venga procrastinata e il calcolo del rendimento debba essere spostato a nuova data, comportando un cambiamento di rendimento.

- j) Rischio sconosciuto

Dato il carattere innovativo dei CoCo e la continua evoluzione del contesto normativo per gli istituti finanziari, potrebbero verificarsi rischi non prevedibili allo stato attuale.

Per ulteriori dettagli consultare le linee guida ESMA (ESMA/2014/944) del 31 luglio 2014 "Potential Risks Associated with Investing in Contingent Convertible Instruments" (Potenziali rischi associati all'investimento in strumenti convertibili contingent).

Rischio di liquidità

Il rischio di liquidità insorge qualora un determinato titolo risulti difficilmente vendibile. In genere si dovrebbero pertanto acquistare per un fondo esclusivamente titoli rivendibili in ogni momento. Tuttavia, può accadere che in determinati periodi o in determinati segmenti di borsa subentrino difficoltà nel vendere singoli titoli al momento desiderato. Sussiste inoltre il rischio che i titoli negoziati in un segmento di mercato molto limitato siano soggetti a una notevole instabilità dei prezzi.

Rischio delle controparti

Potrebbero presentarsi rischi per il fondo in conseguenza di un impegno contrattuale con un'altra parte (una "controparte"). In tale contesto, sussiste il rischio che la parte contraente non sia più in grado di adempiere ai propri obblighi contrattuali. Questi rischi potrebbero compromettere la performance del fondo e, pertanto, potrebbero avere un effetto negativo sul valore delle quote e sul capitale investito dall'investitore.

Le operazioni OTC fuori borsa ("over-the-counter") possono esporre il fondo a rischi collegati alla solvibilità delle controparti e alla loro capacità di rispettare le condizioni dei contratti stipulati. Allo stesso modo, il fondo può effettuare operazioni aventi ad oggetto contratti futures, opzioni e swap o impiegare altre tecniche derivate come, ad esempio, total return swap, con le quali il fondo si espone al rischio che le controparti non ottemperino agli obblighi derivanti da un determinato contratto.

In caso di insolvenza o bancarotta di una controparte, il fondo potrebbe riscontrare ritardi nella liquidazione delle posizioni e perdite significative, tra cui perdita di valore dei propri investimenti nel periodo in cui il fondo cerca di far valere i propri diritti, incapacità di realizzare utili sui propri investimenti nello stesso periodo e commissioni e spese legate all'esercizio dei propri diritti. Esiste anche la possibilità che i contratti e le tecniche derivate applicate vengano entrambi estinti per, ad esempio, bancarotta, sopraggiunta illegalità o per modifiche apportate alle normative fiscali o contabili rispetto a quelle esistenti al momento della stipula del contratto.

I fondi possono partecipare a transazioni su mercati over-the-counter e interdealer. A differenza dei membri di mercati "borsistici", i partecipanti ai suddetti mercati non sono in genere soggetti alla valutazione del merito di credito o alla vigilanza normativa. Nella misura in cui il fondo investe in swap, strumenti derivati o sintetici o in transazioni over-the-counter sui suddetti mercati, il fondo deve tenere conto del

rischio di credito e di inadempimento delle controparti con cui effettua le transazioni. I suddetti rischi possono differire significativamente da quelli legati alle transazioni in borsa che sono in genere garantite da stanze di compensazione, da valutazioni giornaliere in base ai prezzi di mercato, dal regolamento delle transazioni, nonché dai requisiti in termini di custodia separata e di capitale minimo previsti per gli intermediari. Le transazioni effettuate direttamente tra due controparti in genere non beneficiano delle suddette protezioni.

Questo espone il fondo al rischio che la controparte non sia in grado di regolare una transazione, secondo quanto stabilito dai termini e dalle condizioni concordate, a causa di una controversia sul contratto (in buona fede oppure no) oppure a causa di un problema di credito o liquidità con conseguente perdita per il fondo stesso. Il suddetto "rischio di controparte" viene accentuato per i contratti con scadenze a lungo termine, periodo in cui possono aver luogo eventi che impediscano il regolamento delle operazioni o nel caso in cui il fondo abbia concentrato le proprie transazioni con un'unica controparte o con un piccolo gruppo di controparti.

Inoltre, in caso di insolvenza, il fondo potrebbe essere soggetto a oscillazioni negative di mercato durante l'esecuzione di operazioni di sostituzione. L'operatività del fondo non è soggetta a restrizioni né rispetto a una controparte specifica, né rispetto alla concentrazione di tutte le transazioni con un'unica controparte. La capacità del fondo di effettuare operazioni con una o più controparti, la mancanza di una valutazione indipendente e significativa delle capacità finanziarie di una controparte e l'assenza di un mercato regolamentato che faciliti le operazioni di liquidazione sono tutti aspetti che possono potenzialmente incrementare le perdite del fondo.

Rischi relativi alle operazioni di prestito titoli e di pronti contro termine (attivi)

Se la controparte di un'operazione di pronti contro termine (attivi) o di prestito titoli dovesse essere insolvente, il fondo può subire una perdita qualora i ricavi, derivanti dalla vendita dei titoli sottostanti e/o dei collateral detenuti dal fondo relativamente all'operazione di prestito titoli o di pronti contro termine (attivi), siano inferiori rispetto al prezzo di riacquisto o, a seconda dei casi, del valore dei titoli sottostanti. Inoltre, in caso di bancarotta o di procedimenti simili della controparte di un'operazione di pronti contro termine (attivi) o di prestito titoli o di inadempimento degli obblighi stabiliti alla data di riacquisto, il fondo potrebbe subire una perdita, incluse le perdite di interessi o di capitale dei titoli e i costi associati al ritardo e all'applicazione delle operazioni di pronti contro termine (attivi) e di prestito titoli. Sebbene si ritenga che l'uso di operazioni di pronti contro termine, di pronti contro termine attivi e di prestito titoli non abbiano in genere un impatto significativo sulla

performance del fondo, l'uso delle suddette tecniche può avere un effetto significativo, negativo o positivo, sul NAV.

Rischi associati al ricevimento di garanzie

Il fondo può ricevere una garanzia per le transazioni in derivati OTC, operazioni di prestito titoli e operazioni di pronti contro termine. I derivati e i titoli dati in prestito e venduti possono aumentare di valore. Pertanto, la garanzia ricevuta potrebbe diventare insufficiente per coprire completamente il diritto alla restituzione o al rimborso della garanzia nei confronti di una controparte.

Il fondo può depositare garanzie liquide in conti bloccati oppure investire in titoli di stato di alta qualità oppure in fondi del mercato monetario con scadenza a breve termine. Nondimeno, l'istituto di credito presso il quale sono conservati i depositi potrebbe diventare insolvente e la performance dei titoli di stato e dei fondi del mercato monetario potrebbe essere negativa. Al termine della transazione, la garanzia depositata o investita potrebbe non essere più interamente disponibile, sebbene il fondo sia tenuto al rimborso della garanzia per l'importo inizialmente concordato. Pertanto, il fondo potrebbe essere obbligato ad aumentare la garanzia fino a capienza dell'importo concesso e compensare in tal modo le perdite sostenute dal deposito o dall'investimento di garanzia.

Rischi associati alla gestione delle garanzie

La gestione della garanzia richiede l'utilizzo di sistemi e determinate definizioni di processo. Errori di processo ed errori umani o di sistema a livello di Società di Gestione o di terzi in relazione alla gestione della garanzia possono comportare il rischio di una perdita di valore dei valori mobiliari utilizzati come garanzia i quali diventerebbero in tal caso insufficienti per coprire completamente il diritto alla restituzione o al ritorno della garanzia nei confronti di una controparte.

Principi di investimento

Politica d'investimento

Il patrimonio del fondo viene investito secondo il principio della diversificazione del rischio in base ai criteri della politica d'investimento descritti nella sezione specifica del prospetto e conformemente alle opportunità d'investimento e ai limiti agli investimenti indicati nell'articolo 4 del regolamento di gestione.

Benchmark della performance

Quale benchmark della performance il fondo può adottare uno degli indici finanziari esclusivamente a scopo comparativo, senza tuttavia tentare di riprodurre le posizioni patrimoniali ricollegabili all'indice adottato. Per l'utilizzo dell'indice di riferimento delle prestazioni del fondo sono reperibili ulteriori informazioni nella sezione

specificamente riservata a ciò dal prospetto. Se per la definizione delle strategie di investimento si adotta un indice finanziario, la politica d'investimento del fondo rispecchierà tale approccio (si veda anche la sezione sull'impiego di indici finanziari del presente prospetto).

Tecniche di gestione efficiente del portafoglio

In base alla circolare CSSF 14/592, il fondo può utilizzare tecniche di gestione efficiente del portafoglio. Tra queste figurano le transazioni in strumenti derivati, le operazioni di prestito titoli e le operazioni di pronti contro termine attivi (operazioni di finanziamento tramite titoli). Altri tipi di operazioni di finanziamento tramite titoli rispetto a quelli qui menzionati, come operazioni di marginazione, operazioni di buy-sell back e operazioni di sell-buy-back, al momento non sono utilizzati. Qualora la Società di Gestione decidesse di utilizzare questi tipi di operazioni di finanziamento tramite titoli in futuro, il prospetto dovrà essere modificato di conseguenza.

Le operazioni di finanziamento tramite titoli devono essere utilizzate conformemente alle disposizioni di legge, in particolare le disposizioni del regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015 sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (il "SFTR").

Impiego di derivati

Il fondo può (a condizione che venga utilizzato un sistema di gestione del rischio adeguato) investire in qualsiasi tipo di strumento derivato conforme alla Legge del 2010 legato al patrimonio che il fondo può acquistare o agli indici finanziari, ai tassi d'interesse, ai tassi di cambio o alle valute. Sono inclusi, in particolare, le opzioni, i contratti finanziari futures e gli swap (ivi compresi i total return swap), nonché combinazioni degli stessi. Il loro utilizzo non dovrà essere necessariamente limitato alla copertura valutaria del patrimonio del fondo, ma potrà anche entrare a far parte della strategia di investimento.

I derivati verranno negoziati nell'ambito dei limiti d'investimento ai fini di un'efficiente gestione dei valori patrimoniali del fondo e della gestione delle scadenze e dei rischi degli investimenti.

Swap

La Società di Gestione può effettuare le seguenti transazioni aventi ad oggetto contratti swap per conto del fondo nell'ambito dei principi d'investimento, in particolare (in via esemplificativa) quelli seguenti:

- swap su tassi di interesse,
- swap su valute,
- equity swap,
- total return swap oppure
- credit default swap.

Le transazioni di swap sono contratti che prevedono lo scambio tra le controparti dei valori patrimoniali o dei rischi sottostanti la relativa transazione.

Total return swap

Un total return swap è un derivato mediante il quale una controparte trasferisce a un'altra controparte l'intero rendimento di una determinata passività, ivi compreso il reddito da interessi e oneri, utili e perdite derivanti dalle fluttuazioni di prezzo nonché perdite su crediti.

Nel caso in cui il fondo utilizzi total return swap o altri derivati con caratteristiche simili, strumenti fondamentali per l'implementazione della strategia di investimento del fondo, nella sezione specifica del prospetto e nel rendiconto annuale saranno fornite informazioni su tematiche come la strategia sottostante o la controparte.

I total return swap devono essere utilizzati conformemente alle disposizioni di legge, in particolare le disposizioni del SFTR.

Swaption

Le swaption sono opzioni su swap. Una swaption è il diritto, ma non l'obbligo, di condurre una transazione swap, i cui termini sono precisamente specificati, in un determinato momento o entro un determinato periodo.

Credit default swap

I Credit default swap sono titoli derivati che consentono di trasferire a terzi un determinato volume di potenziali situazioni di insolvenza. In compensazione dell'assunzione del rischio di insolvenza, chi cede il rischio (l'acquirente della copertura) corrisponde un premio alla controparte.

Sotto tutti gli altri profili valgono di conseguenza le informazioni sugli swap.

Strumenti finanziari garantiti da titoli

Nel caso siano garantiti da titoli la Società di Gestione può anche acquistare gli strumenti finanziari sopra descritti. I titoli in questione possono anche ricomprendere solo in parte le transazioni riguardanti gli strumenti finanziari (ad es. obbligazioni cum warrant). Le dichiarazioni in merito a opportunità e rischi si applicano di conseguenza agli strumenti finanziari garantiti da titoli, tuttavia a condizione che il rischio di perdita sia contenuto entro il valore del titolo posto a garanzia.

Transazioni in derivati OTC

La Società di Gestione può effettuare sia transazioni con derivati quotati ufficialmente in borsa o negoziati su altri mercati organizzati sia le cosiddette transazioni over-the-counter (OTC). Viene applicata una procedura che consente una valutazione precisa e indipendente del valore dei derivati OTC.

Operazioni di prestito titoli e di pronti contro termine (attivi) (operazioni di finanziamento tramite titoli)

Dietro compensazione ai prezzi di mercato, il fondo può trasferire i titoli del proprio patrimonio alla controparte per un periodo di tempo stabilito. Il fondo garantisce di essere in grado di richiedere in qualsiasi momento qualsiasi titolo ceduto in prestito o di porre termine a qualsiasi contratto di operazioni di prestito titoli a cui ha aderito.

a) Operazioni di prestito titoli

Fatte salve le ulteriori limitazioni indicate nelle politiche d'investimento del fondo, come descritte nella sezione specifica seguente, il fondo può effettuare operazioni di prestito titoli. Le limitazioni applicabili sono indicate nella circolare CSSF 08/356 e sue successive modifiche. Come regola generale, le operazioni di prestito titoli possono essere effettuate soltanto relativamente ai valori patrimoniali idonei secondo la Legge del 2010 e i principi d'investimento del fondo.

Tali transazioni possono essere effettuate per realizzare uno o più dei seguenti obiettivi: (i) riduzione del rischio, (ii) riduzione del costo e (iii) generazione di capitale o proventi aggiuntivi con un livello di rischio congruo con il profilo di rischio del relativo fondo e le regole di diversificazione del rischio applicabili. In circostanze normali, fino all'80% dei titoli del fondo possono essere trasferiti a controparti mediante operazioni di prestito titoli. Tuttavia, a seconda della domanda del mercato, la Società di Gestione si riserva il diritto di poter trasferire fino al 100% dei titoli del fondo a controparti a titolo di prestito.

Una panoramica dei tassi di utilizzo attuali è disponibile sul sito Web della Società di Gestione funds.deutscheam.com/lu.

Le operazioni di prestito titoli possono riguardare il patrimonio del fondo, a condizione (i) che il loro volume sia mantenuto a un livello adeguato o che il fondo sia autorizzato a chiedere la restituzione dei titoli oggetto dell'operazione di prestito in modo tale da consentire al fondo di adempiere in qualunque momento ai suoi obblighi di rimborso e (ii) che tali operazioni non mettano a repentaglio la gestione del patrimonio del fondo conformemente alla sua politica di investimento. Tali rischi sono evidenziati dal processo di gestione dei rischi della Società di Gestione.

Il fondo può effettuare operazioni di prestito titoli a condizione che rispetti le regole seguenti:

- (i) Il fondo può effettuare operazioni di prestito titoli soltanto ricorrendo a un sistema standardizzato, organizzato da un istituto di compensazione riconosciuto, oppure attraverso un istituto finanziario di prim'ordine, soggetto a regole di vigilanza prudenziale riconosciute dalla CSSF come

equivalenti a quelle stabilite dal diritto comunitario, specializzato in questo tipo di transazioni.

- (ii) Il mutuatario dei titoli deve essere soggetto a regole di vigilanza prudenziale, ritenute dalla CSSF equivalenti a quelle previste dal diritto comunitario.
- (iii) Il rischio di insolvenza della singola controparte (che, al fine di evitare qualunque malinteso, può essere ridotto con il ricorso a garanzie) derivante da una o più operazioni di prestito titoli non può superare il 10% del patrimonio del relativo fondo quando la controparte è un istituto finanziario disciplinato dall'articolo 41, paragrafo 1, lettera f) della Legge del 2010 o il 5% del suo patrimonio in tutti gli altri casi.

La Società di Gestione renderà nota la valutazione globale dei titoli oggetto del prestito nei rendiconti annuali e semestrali.

Il prestito titoli può essere effettuato anche in forma sintetica ("prestito titoli sintetico"). In un prestito titoli sintetico, un titolo del fondo viene venduto a una controparte al prezzo di mercato corrente. La vendita è però soggetta alla condizione che il fondo acquisisca contemporaneamente dalla controparte un'opzione garantita senza alcun effetto leva, che consenta al fondo di esigere, in data successiva, la consegna di titoli dello stesso tipo, qualità e quantità dei titoli venduti. Il prezzo dell'opzione ("prezzo dell'opzione") è pari al prezzo corrente di mercato ottenuto dalla vendita dei titoli meno (a) la commissione per il prestito titoli, (b) il reddito (per es. dividendi, pagamenti di interessi, corporate action) ottenuto dai titoli che possono essere reclamati all'atto dell'esercizio dell'opzione e (c) il prezzo di esercizio associato all'opzione. L'opzione viene esercitata al prezzo di esercizio entro il termine previsto. Qualora durante il termine di esercizio dell'opzione, il titolo sottostante il prestito titoli sintetico sia venduto per la realizzazione della strategia di investimento, tale vendita potrà essere effettuata anche mediante vendita dell'opzione al prezzo di mercato prevalente all'epoca e al netto del prezzo di esercizio.

Le operazioni di prestito titoli possono essere concluse, in base ai casi, con riferimento alle singole classi di quote, tenuto conto delle caratteristiche specifiche di tali classi di quote e/o dei suoi investitori, compreso qualunque diritto a proventi o garanzie legati a tali operazioni di prestito titoli che nascono a livello di tali specifiche classi di quote.

b) Operazioni di pronti contro termine (attivi)

Fatto salvo quanto diversamente disposto per un fondo specifico, come descritto nella sezione specifica seguente, il fondo può concludere (i) transazioni di pronti contro termine, che consistono nella compravendita di titoli con la clausola che riserva al venditore il diritto o l'obbligo di riacquistare dall'acquirente i titoli

venduti, a un prezzo e termine specificati dalle due parti nel loro accordo contrattuale e (ii) operazioni di pronti contro termine attivi, che consistono in un'operazione a termine alla scadenza, dove il venditore (controparte) ha l'obbligo di riacquistare i titoli venduti e il fondo ha l'obbligo di restituire i titoli ricevuti nel quadro dell'operazione (collettivamente le "operazioni di pronti contro termine").

Tali transazioni possono essere effettuate per realizzare uno o più dei seguenti obiettivi: (i) generare ulteriori ricavi e (ii) effettuare investimenti garantiti di breve termine. Nell'ambito di tali transazioni, in circostanze normali è possibile trasferire a un cessionario fino al 50% dei titoli detenuti da un fondo (nel caso di transazioni di pronti contro termine); inoltre, entro i limiti dei termini di investimento applicabili, è possibile ricevere i titoli in cambio di liquidità (nel caso di operazioni di pronti contro termine attivi).

Tuttavia, a seconda della domanda di mercato, il fondo si riserva il diritto di trasferire a un cessionario fino al 100% dei titoli detenuti da un fondo (nel caso di transazioni di pronti contro termine) oppure, entro i limiti dei termini di investimento applicabili, di ricevere i titoli in cambio di liquidità (nel caso di operazioni di pronti contro termine attivi).

Informazioni sulla percentuale prevista di AuM (assets under management) oggetto di tali operazioni verranno fornite dalla Società di Gestione su richiesta.

Il fondo può agire sia in veste di acquirente che di venditore nelle operazioni di pronti contro termine o in una serie di operazioni di pronti contro termine che proseguono nel tempo. Il suo coinvolgimento in tali operazioni deve però seguire le regole seguenti:

- (i) Il fondo non può acquistare o vendere titoli ricorrendo a un'operazione di pronti contro termine salvo quando la controparte di tali operazioni sia soggetta a regole di vigilanza prudenziale ritenute dalla CSSF equivalenti a quelle prescritte dal diritto comunitario.
- (ii) Il rischio di insolvenza della singola controparte (che, al fine di evitare qualunque malinteso, può essere ridotto con il ricorso a garanzie) derivante da una o più operazioni di pronti contro termine non può superare il 10% del patrimonio del relativo comparto quando la controparte è un istituto finanziario disciplinato dall'articolo 41, paragrafo 1, lettera f) della Legge del 2010, o il 5% del suo patrimonio in tutti gli altri casi.
- (iii) Per la durata di un'operazione di pronti contro termine dove il fondo agisca in veste di acquirente, quest'ultimo non può vendere i titoli oggetto del contratto, né prima che il diritto di riacquistare tali titoli sia stato esercitato dalla controparte, né prima che il

termine per il riacquisto sia scaduto, tranne nella misura in cui disponga di altri mezzi di copertura.

(iv) I titoli acquisiti dal fondo nel quadro di operazioni di pronti contro termine devono essere conformi alla politica d'investimento del fondo e alle limitazioni previste per gli investimenti e devono limitarsi a:

- certificati bancari a breve o strumenti del mercato monetario, secondo la definizione fornita nella direttiva 2007/16/CE del 19 marzo 2007;
- obbligazioni emesse o garantite da uno Stato membro dell'OCSE o dalle sue autorità pubbliche o da istituti sovranazionali e imprese di natura comunitaria, regionale o mondiale;
- azioni o quote emesse da UCI del mercato monetario, che calcolano giornalmente il valore netto del patrimonio e hanno un rating di AAA o equivalente;
- obbligazioni emesse da emittenti non pubblici che offrano una liquidità adeguata; e
- azioni ammesse o negoziate in un mercato regolamentato di uno Stato membro dell'Unione europea o in una Borsa valori di uno Stato membro dell'OCSE, a condizione che tali azioni siano incluse nel listino principale.

La Società di Gestione renderà noto l'importo totale delle operazioni di pronti contro termine alla data di pubblicazione dei suoi rendiconti annuali e semestrali.

Le operazioni di pronti contro termine possono essere concluse, in base ai casi, con riferimento alle singole classi di quote, tenuto conto delle caratteristiche specifiche di tali classi di quote e/o dei suoi investitori, compreso qualunque diritto a proventi o garanzie legati a tali operazioni di pronti contro termine che nascano a livello di tali specifiche classi di quote.

Sceita della controparte

La conclusione di transazioni in strumenti derivati OTC, ivi compresi i total return swap, il prestito titoli e le operazioni di pronti contro termine, è consentita solo con istituti di credito o istituti di servizi finanziari in base ad accordi quadro standardizzati. Le controparti, indipendentemente dalla loro forma legale, devono essere costantemente seguite da un organo di vigilanza, poggiare su solide basi finanziarie e disporre delle strutture e risorse organizzative necessarie per erogare i servizi. In generale, tutte le controparti hanno sede nei paesi membri dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), del G20 o a Singapore. Inoltre, la controparte o la sua controllante devono avere ricevuto una valutazione investment grade da una delle principali agenzie di rating.

Politica relativa alle garanzie per le transazioni in derivati OTC e tecniche di gestione efficiente del portafoglio

Il fondo può ricevere una garanzia per le transazioni in derivati OTC e operazioni di pronti contro termine per limitare i rischi di controparte. Nell'ambito delle operazioni di prestito titoli, il fondo deve ricevere garanzie il cui valore, per la durata del contratto di prestito, sia pari ad almeno il 90% della valutazione globale dei titoli concessi in prestito (inclusi gli interessi, i dividendi, gli eventuali altri diritti potenziali e altre possibili riduzioni concordate o importi minimi di trasferimento).

Il fondo può accettare qualsiasi tipo di collaterale, in particolare corrispondente a quanto stabilito dalle circolari CSSF 08/356, 11/512, 14/592 e successive modifiche.

I. Tale garanzia deve essere ricevuta prima o, in caso di operazioni di prestito titoli, contemporaneamente al trasferimento dei titoli concessi in prestito. Quanto i titoli sono concessi in prestito ricorrendo a intermediari, il loro trasferimento può avvenire prima della ricezione della garanzia, qualora l'intermediario interessato garantisca il buon fine della transazione. L'intermediario può fornire la garanzia in luogo del mutuatario.

II. In linea di principio, le garanzie per le operazioni di prestito titoli, di pronti contro termine e per qualsiasi transazione con derivati OTC (salvo il caso di contratti a termine in valuta a copertura) devono essere consegnate sotto forma di:

- liquidità come contanti, depositi bancari a breve termine, strumenti del mercato monetario (secondo quanto stabilito dalla direttiva 2007/16/CE del 19 marzo 2007), lettere di credito e garanzie a prima richiesta emesse da un istituto di credito di prim'ordine non affiliato alla controparte e/o obbligazioni, a prescindere dalla durata residua, emesse o garantite da uno Stato membro dell'OCSE o dalle sue autorità locali o da istituti sovranazionali e imprese di natura comunitaria, regionale o mondiale;
- azioni o quote emesse da UCI del mercato monetario, che calcolano giornalmente il valore netto del patrimonio e hanno un rating di AAA o equivalente;
- azioni o quote emesse da UCITS che investono principalmente in obbligazioni/azioni menzionati nei due punti seguenti;
- valori mobiliari obbligazionari, a prescindere dalla durata residua, emesse o garantite da emittenti di prim'ordine che offrono una liquidità adeguata; o
- azioni ammesse o negoziate in un mercato regolamentato di uno Stato membro dell'Unione europea o in una Borsa valori di uno Stato membro dell'OCSE, a condizione che tali azioni siano incluse nel listino principale.

III. La garanzia fornita in qualunque forma diversa dai contanti o dalle azioni/quote di un UCI/UCITS deve provenire da un'entità non affiliata alla controparte.

Qualsiasi garanzia ricevuta, diversa dai contanti, deve essere altamente liquida e negoziata in un mercato regolamentato o con un sistema di negoziazione multilaterale con prezzi trasparenti, affinché possa essere venduta rapidamente a un prezzo che sia vicino alla valutazione pre-vendita. La garanzia ricevuta deve essere inoltre conforme alle disposizioni dell'articolo 56 della direttiva UCITS.

IV. Quando la garanzia fornita in contanti espone il fondo a un rischio nei confronti del fiduciario di tale garanzia, l'esposizione è soggetta al limite del 20% di cui all'articolo 43, paragrafo 1 della Legge del 2010. Inoltre, tale garanzia non deve essere custodita dalla controparte, salvo il caso in cui sia giuridicamente tutelata contro le eventuali conseguenze di un inadempimento di quest'ultima.

V. La garanzia fornita in forma diversa dai contanti non viene custodita dalla controparte, salvo il caso in cui sia adeguatamente separata dal patrimonio di quest'ultima.

VI. La garanzia fornita deve essere adeguatamente diversificata in termini di emittenti, paesi e mercati. Se la garanzia soddisfa una serie di criteri, come gli standard di liquidità, la valutazione, la solvibilità dell'emittente, la correlazione e la diversificazione, può essere in grado di controbilanciare l'investimento lordo della controparte. In caso di compensazione del collaterale, il valore può diminuire a causa dell'oscillazione del prezzo del collaterale di una percentuale specifica ("scarto di garanzia"), che assorbirà le oscillazioni di breve termine del valore della garanzia e dell'investimento. In generale, la garanzia in liquidità non è soggetta a uno scarto di garanzia.

Il criterio relativo a un livello di diversificazione sufficiente rispetto alla concentrazione degli emittenti viene rispettato se il fondo riceve dalla controparte di operazioni derivate OTC o di transazioni relative a tecniche per una gestione efficiente del portafoglio, un paniere di garanzie con un'esposizione massima per un emittente specifico pari al 20% del proprio valore patrimoniale netto. Quando il fondo è esposto a diverse controparti, i diversi panieri di garanzie devono essere aggregati per calcolare il limite di esposizione del 20% per ogni singolo emittente.

VII. La Società di Gestione applica una strategia per la valutazione degli scarti di garanzia applicati agli strumenti finanziari accettati come garanzie ("strategia relativa agli scarti di garanzia").

Gli scarti di garanzia applicati al collaterale fanno riferimento a:

- a) la solvibilità della controparte;
- b) la liquidità della garanzia;
- c) la volatilità delle quotazioni;
- d) la solvibilità dell'emittente; e/o
- e) il paese o il mercato in cui la garanzia è negoziata.

In generale, le garanzie ricevute per le transazioni in derivati OTC sono soggette a uno scarto minimo del 2% (ad esempio i titoli di stato a breve scadenza con rating eccellente). Di conseguenza, il valore della suddetta garanzia deve superare il valore del titolo garantito di almeno il 2% e ottenere così un rapporto di overcollateralization di almeno il 102%. Uno scarto di garanzia più alto che raggiunge fino al 33% e un conseguente rapporto di overcollateralization del 133% viene applicato ai titoli con scadenze più lunghe o ai titoli di emittenti con rating inferiore. In generale, la overcollateralization in relazione alle transazioni in derivati OTC è compresa nei seguenti valori:

Transazioni in derivati OTC

Rapporto di overcollateralization	dal 102% al 133%
-----------------------------------	------------------

In caso di operazioni di prestito titoli, un eccellente rating di credito della controparte e della garanzia possono prevenire l'applicazione di uno scarto specifico della garanzia. Tuttavia, in caso di azioni e di altri titoli di emittenti con rating inferiore, possono essere applicati scarti di garanzia maggiori che prendono in considerazione la solvibilità della controparte. In generale, la overcollateralization in relazione alle transazioni di prestito titoli è compresa nei seguenti valori:

Operazioni di prestito titoli

Rapporto di overcollateralization richiesto per i titoli di stato con rating di credito eccellente	dal 103% al 105%
Rapporto di overcollateralization richiesto per i titoli di stato con investment grade inferiore	dal 103% al 115%
Rapporto di overcollateralization richiesto per le obbligazioni societarie con rating di credito eccellente	105%
Rapporto di overcollateralization richiesto per le obbligazioni societarie con investment grade inferiore	dal 107% al 115%
Rapporto di overcollateralization richiesto per Blue Chips e Mid Caps	105%

VIII. L'adeguatezza degli scarti di garanzia applicati viene verificata con regolarità (almeno una volta all'anno) e, se necessario, vengono apportate eventuali modifiche.

IX. Il fondo procederà quotidianamente alla valutazione della garanzia ricevuta. Qualora il valore della garanzia già concessa appaia insufficiente rispetto all'importo da coprire, la controparte fornirà quanto prima una garanzia aggiuntiva. Se opportuno, saranno applicati

margini di sicurezza, per tenere conto dei rischi di cambio o dei rischi di mercato relativi ai valori mobiliari accettati in garanzia.

La garanzia ammessa alla negoziazione in borsa o ammessa a un altro mercato organizzato o in esso inclusa viene valutata al prezzo di chiusura del giorno precedente alla valutazione oppure, se disponibile, al prezzo di chiusura del giorno della valutazione. La garanzia viene valutata secondo il principio che prevede di ottenere il valore più vicino al valore di mercato.

X. La garanzia viene detenuta dalla banca depositaria o da una sua banca subdepositaria. Le garanzie in liquidità sotto forma di depositi bancari possono essere detenute in conti bloccati dalla Banca depositaria del fondo o da un altro istituto di credito autorizzato dalla Banca depositaria, a condizione che questo altro istituto di credito sia soggetto a vigilanza da parte di un'autorità competente e non sia legato al prestatore delle garanzie.

Si garantirà che il fondo possa far valere i propri diritti sulla garanzia, nel caso si verifichi un evento che ne richieda l'esecuzione, ossia la garanzia sarà sempre disponibile, direttamente oppure con l'intermediazione di un istituto finanziario di prim'ordine o di una società interamente controllata da tale istituto, in modo che il fondo possa acquisire o realizzare senza indugio i valori patrimoniali concessi in garanzia, qualora la controparte non adempia l'obbligo di restituire i titoli in prestito.

XI. Il reinvestimento delle garanzie liquide è consentito esclusivamente in titoli di stato di alta qualità oppure in fondi del mercato monetario con struttura di scadenza a breve termine. È inoltre possibile l'investimento delle garanzie liquide mediante operazioni di pronti contro termine attivi con un istituto di credito, se il saldo maturato è costantemente garantito. Viceversa, non è consentita la vendita delle garanzie in titoli né l'utilizzo dei titoli come garanzia o pegno.

XII. Un fondo che riceve una garanzia per almeno il 30% del proprio patrimonio deve valutare il livello di rischio attraverso test di stress, eseguiti con regolarità in condizioni normali ed eccezionali di liquidità, per stabilire le conseguenze di eventuali oscillazioni del valore di mercato e il rischio di liquidità connesso alla garanzia. La politica relativa al test di stress della liquidità deve prevedere le seguenti condizioni:

- a) definizione delle analisi per gli scenari del test di stress, tra cui calibrazione, certificazione e analisi di sensitività;
- b) approccio empirico alla valutazione dell'impatto, incluso il backtesting delle stime sul rischio di liquidità;
- c) frequenza della reportistica e soglie di tolleranza per limiti/perdite; e
- d) azioni di mitigazione per ridurre le perdite, come politiche di scarti di garanzia e protezione dai rischi.

Impiego di indici finanziari

Se previsto nella sezione specifica del presente prospetto, l'obiettivo della politica di investimento può essere quello di replicare la composizione di un determinato indice o un indice attraverso l'effetto leva. Tuttavia, l'indice deve soddisfare le seguenti condizioni:

- la sua composizione deve essere sufficientemente diversificata;
- l'indice deve rappresentare un riferimento adeguato per il mercato al quale si riferisce; e
- deve essere pubblicizzato in modo adeguato.

In caso di replica di un indice, la frequenza di adeguamento della composizione dell'indice dipende dall'indice preso in considerazione. Di norma, l'adeguamento della composizione dell'indice avviene su base semestrale, trimestrale o mensile. La replica e l'adeguamento della composizione dell'indice possono comportare costi aggiuntivi che potrebbero ridurre il valore del patrimonio netto del fondo.

Gestione dei rischi

Nell'ambito del fondo viene impiegato un processo di gestione dei rischi che consente alla Società di Gestione di monitorare e misurare in qualsiasi momento il rischio connesso alle posizioni d'investimento rispetto al profilo di rischio complessivo del portafoglio d'investimento.

La Società di Gestione monitora il fondo secondo i requisiti del Regolamento 10-04 della CSSF, in particolare la circolare CSSF 11/512 del 30 maggio 2011, le "Linee guida sulla misura del rischio e il calcolo dell'esposizione globale e del rischio di controparte per UCITS" della Committee of European Securities Regulators (CESR/10-788) e la circolare CSSF 14/592 del 30 settembre 2014. La Società di Gestione garantisce per il fondo che il rischio complessivo correlato agli strumenti finanziari derivati sarà conforme ai requisiti dell'articolo 42, paragrafo 3 della Legge del 2010. Il rischio di mercato correlato al fondo non supera il 200% del rischio di mercato del portafoglio di riferimento non contenente strumenti derivati (in caso di approccio VaR relativo) o non supera il 20% (in caso di approccio VaR assoluto).

L'approccio di gestione dei rischi usato per il fondo viene indicato nella sezione specifica del prospetto.

La Società di Gestione si adopera generalmente per garantire che il livello d'investimento del fondo attraverso l'uso di strumenti derivati non sia superiore al doppio del valore del patrimonio di investimento del fondo (da qui "effetto leva"), fatto salvo quanto diversamente disposto nella sezione specifica del prospetto.

Questo effetto leva presenta tuttavia delle oscillazioni dovute alle condizioni di mercato e/o cambiamenti di posizioni (tra cui, per citare uno dei fattori, operazioni di copertura in movimenti di mercato sfavorevoli), per cui il livello obiettivo potrebbe essere superato nonostante il costante monitoraggio da parte della Società di Gestione.

Il fondo, inoltre, ha la possibilità di prendere a prestito il 10% del proprio patrimonio netto nella misura in cui questo prestito sia temporaneo e non venga utilizzato a scopo di investimento.

Un impegno complessivo incrementato può aumentare significativamente sia le opportunità che i rischi di un investimento (cfr. in particolare le note sui rischi del paragrafo “Rischi correlati ad operazioni su derivati”).

Potenziali conflitti di interesse

Nell'ambito delle procedure e delle misure applicabili per la gestione dei conflitti e in conformità alle stesse, la Società di Gestione, il Consiglio di Sorveglianza e il consiglio di amministrazione della Società di Gestione, il gestore del fondo, gli uffici di distribuzione designati e le persone autorizzate alla distribuzione, la Banca depositaria, il consulente d'investimento (se applicabile), l'amministrazione, i detentori di quote, nonché tutte le società affiliate e collegate, i rappresentanti o i delegati degli uffici e delle persone sopraindicate (**“Persone associate”**) possono:

1. effettuare tra di loro o per il fondo qualsiasi operazione finanziaria e bancaria o di altro tipo (come transazioni in derivati, operazioni di prestito titoli e di pronti contro termine attivi), nonché stipulare i contratti corrispondenti, relativi, tra l'altro, a investimenti in titoli del fondo o a investimenti di una Persona collegata in una società o in un'impresa i cui investimenti sono parte integrante del patrimonio del fondo o che partecipano a detti contratti o operazioni; e/o
2. effettuare per proprio conto o di terzi investimenti in quote, titoli o valori patrimoniali assimilabili agli elementi costitutivi del patrimonio del fondo e negoziarli;
3. partecipare a nome proprio o di terzi all'acquisto o alla vendita di titoli o di altri valori patrimoniali contenuti o provenienti dal fondo, tramite o con la Società di Gestione, la Banca depositaria o una società consociata, affiliata, un rappresentante o un delegato delle stesse.

I valori patrimoniali del fondo possono essere depositati sotto forma di liquidità o di titoli presso una persona collegata secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge relative alla Banca depositaria. La liquidità del fondo può essere investita in certificati di deposito emessi da una persona collegata o in depositi bancari da questa offerti. Anche le operazioni bancarie o altre operazioni assimilabili potranno essere eseguite

con o tramite una persona collegata. Le società di Deutsche Bank Group e/o i dipendenti, i rappresentanti, le società affiliate o consociate di società di Deutsche Bank Group (“appartenenti al gruppo DB”) possono essere le controparti di transazioni o contratti con derivati della Società di Gestione (“controparte”). Inoltre, in alcuni casi può essere necessaria una controparte per valutare tali transazioni o contratti con derivati. Tali valutazioni potranno costituire la base di calcolo del valore di specifiche attività del patrimonio del fondo. La Società di Gestione è consapevole del fatto che gli appartenenti al Gruppo DB possono incorrere in un conflitto di interesse nel momento in cui operano come controparte e/o forniscono tali informazioni. La valutazione verrà adattata ed eseguita in modo verificabile. Tuttavia, la Società di Gestione ritiene che i suddetti conflitti si possano trattare adeguatamente e che la controparte possieda l'idoneità e la competenza necessarie ad eseguire tali valutazioni.

Nel rispetto dei termini di volta in volta concordati, gli appartenenti al Gruppo DB potranno agire come membri del Consiglio di Sorveglianza o del Consiglio di Amministrazione, degli uffici di distribuzione, degli uffici di subdistribuzione, delle Banche depositarie, dei gestori del fondo o dei consulenti d'investimento e potranno fornire operazioni finanziarie e bancarie alla Società di Gestione. La Società di Gestione è consapevole del fatto che le funzioni svolte dagli appartenenti al Gruppo DB nei confronti della Società di Gestione possono originare conflitti di interesse. In considerazione di tali eventualità, ciascun appartenente al Gruppo DB si è impegnato, in misura ragionevole, ad adoperarsi per la giusta risoluzione di tali conflitti (in relazione ai propri compiti e responsabilità) e a garantire che non vengano pregiudicati gli interessi della Società di Gestione e dei detentori di quote. La Società di Gestione è del parere che gli appartenenti al Gruppo DB possiedano l'idoneità e la competenza necessarie per ottemperare a tale compito.

La Società di Gestione ritiene che i propri interessi e quelli dei summenzionati uffici possano entrare in conflitto. La Società di Gestione ha adottato misure ragionevoli per evitare i conflitti di interesse. Nel caso di conflitti di interesse inevitabili, la Società di Gestione si adopererà per risolverli equamente a favore del fondo. Il principio guida della Società di Gestione prevede l'adozione di tutte le misure necessarie a creare strutture organizzative e implementare misure amministrative volte a individuare, gestire e monitorare tali conflitti. Inoltre, gli amministratori della Società di Gestione sono tenuti ad assicurare l'adeguatezza dei sistemi, dei controlli e delle procedure utilizzate per individuare, monitorare e risolvere i conflitti di interesse.

Per il fondo, si potranno effettuare operazioni relative al patrimonio del fondo con o tra persone collegate, purché tali operazioni siano realizzate nel migliore interesse degli investitori.

Conflitti di interesse specifici relativi alla Banca depositaria e alle sottodepositarie

La Banca depositaria fa parte di un gruppo internazionale di società e aziende che, nell'ambito delle proprie attività ordinarie, operano contemporaneamente per un gran numero di clienti nonché per proprio conto, il che potrebbe determinare conflitti di interesse effettivi o potenziali. Si hanno conflitti di interesse laddove la Banca depositaria o i propri affiliati intraprendono attività ai sensi del contratto con la Banca depositaria o di altri accordi contrattuali o di diversa natura. Tali attività possono comprendere:

- (i) fornire servizi di nominee, amministrazione, ufficio di registro e Transfer Agent, ricerca, operazioni di prestito titoli, gestione investimenti, consulenza finanziaria e/o servizi di consulenza per il fondo;
- (ii) concludere transazioni bancarie, di vendita e negoziazione, comprese operazioni su valuta, derivati, prestito di capitale, broking, market making o altre transazioni finanziarie con il fondo operante in posizione principale e nell'interesse di se stessa o per altri clienti.

In relazione alle suddette attività, la Banca depositaria o le sue affiliate:

- (i) tenteranno di ottenere profitti da tali attività, hanno il diritto di ricevere e conservare tali profitti o compensi in qualsiasi forma e non sono vincolate a rendere nota al fondo la natura o l'importo di tali eventuali profitti o compensi, comprese commissioni, tariffe, quote di proventi, spread, mark-up, mark-down, interessi, riduzioni, sconti o altri benefit ricevuti in relazione a tali attività;
- (ii) possono comprare, vendere, emettere, trattare o possedere titoli o altri prodotti o strumenti finanziari in una posizione principale, operanti negli interessi propri, delle proprie affiliate o per altri clienti;
- (iii) possono negoziare in senso uguale od opposto alle transazioni avviate, anche in base a informazioni in proprio possesso non disponibili al fondo;
- (iv) possono fornire servizi identici o analoghi ad altri clienti, compresi concorrenti del fondo;
- (v) possono ricevere in assegnazione diritti di creditori dal fondo, che potranno esercitare.

Il fondo può usare un'affiliata o la Banca depositaria per eseguire operazioni in valuta, spot o swap per conto del fondo. In tali casi, l'affiliata opera in una posizione principale e non in qualità di broker, agente o fiduciaria del fondo. L'affiliata cercherà di ottenere profitti da tali transazioni ed è autorizzata a trattenere e non rendere noti tali eventuali profitti al fondo. L'affiliata procede a tali transazioni secondo i termini e le condizioni concordate con il fondo.

Laddove un'eventuale liquidità appartenente al fondo sia depositata presso un'affiliata in qualità di banca, si determina un potenziale conflitto di interessi in relazione agli (eventuali) interessi che l'affiliata può accreditare o addebitare in tale conto e alle commissioni o altri benefici che potrebbe ricavare dal possesso di tale liquidità in qualità di banca e non di fiduciario.

La Società di Gestione potrebbe inoltre essere cliente o controparte della Banca depositaria o delle sue affiliate.

I potenziali conflitti che possono determinarsi nell'uso di subdepositari da parte della Banca depositaria rientrano in quattro ampie categorie:

- (1) conflitti dalla selezione dei subdepositari e dalla ripartizione del portafoglio tra subdepositari multipli influenzate da (a) fattori di costo, comprese commissioni minime addebitate, sconti sulle commissioni o incentivi analoghi e (b) ampie relazioni commerciali bilaterali in cui la Banca depositaria può operare sulla base del valore economico della relazione più ampia oltre che su criteri di valutazione oggettivi;
- (2) i subdepositari, affiliati e non, operano per altri clienti e nel proprio interesse specifico, con possibile conflitto con gli interessi dei clienti;
- (3) i subdepositari, affiliati e non, hanno relazioni solo indirette con i clienti e considerano la Banca depositaria come controparte, con possibile incentivi per la Banca depositaria a operare nel proprio interesse o nell'interesse di altri clienti a danno dei clienti; e
- (4) i subdepositari hanno diritti di creditori basati sul mercato nei confronti dei valori patrimoniali dei clienti che hanno interesse a esercitare in caso di mancato pagamento di operazioni in titoli.

Nell'adempimento dei propri doveri, la Banca depositaria deve condursi in modo onesto, equo, professionale, indipendente e nell'esclusivo interesse del fondo e dei relativi detentori di quote.

La Banca depositaria ha separato funzionalmente e gerarchicamente l'esecuzione dei propri compiti di depositaria da altre attività potenzialmente conflittuali. Il sistema di controlli interni, le diverse linee di reporting, l'assegnazione di mansioni e il reporting di gestione danno adito a potenziali conflitti di interesse e problemi di custodia che devono essere adeguatamente identificati, gestiti e monitorati. Inoltre, nel contesto dell'utilizzo di subdepositari da parte della Banca depositaria, la Banca depositaria stessa impone limiti contrattuali per affrontare alcuni dei potenziali conflitti e mantiene due diligence e sorveglianza dei subdepositari per garantire un alto livello di servizio clienti da parte di tali agenti. La Banca depositaria fornisce inoltre una frequente rendicontazione delle attività e delle proprietà dei clienti, con le funzioni sottostanti soggette a ispezioni di controllo interne ed esterne. Infine, la Banca depositaria

separa internamente l'esecuzione dei compiti di custodia dalla propria attività specifica e adotta un Codice di condotta che richiede ai dipendenti di operare in modo etico, equo e trasparente con i clienti.

Informazioni aggiornate sulla Banca depositaria, i propri obblighi, eventuali conflitti che possano determinarsi, e funzioni di custodia delegate dalla Banca depositaria, l'elenco di delegati e subdelegati nonché degli eventuali conflitti di interesse che possano derivare da tale delega verranno messe a disposizione dalla Banca depositaria ai detentori di quote su richiesta.

Antiriciclaggio e protezione dei dati

Lotta contro il riciclaggio di denaro

La Società di Gestione (o qualunque delegato) nella funzione di Transfer Agent potrà richiedere ogni documento comprovante l'identità ritenuto necessario all'adempimento delle leggi vigenti in Lussemburgo inerenti alla lotta contro il riciclaggio di denaro. Qualora sussistessero dubbi in merito all'identità di un investitore oppure qualora il Transfer Agent non disponga di dati sufficienti per l'identificazione, quest'ultimo avrà facoltà di richiedere ulteriori informazioni e/o documenti, allo scopo di stabilire incontestabilmente l'identità dell'investitore. Qualora l'investitore rifiuti o eviti di trasmettere le informazioni e/o i documenti richiesti, il Transfer Agent potrà negare o ritardare l'iscrizione dei dati dell'investitore nel registro dei detentori di quote della Società. Le informazioni trasmesse al Transfer Agent saranno raccolte esclusivamente per l'adempimento della normativa inerente alla lotta contro il riciclaggio di denaro.

Il Transfer Agent si impegna inoltre a verificare l'origine del denaro incassato da un istituto finanziario, a meno che l'istituto finanziario in questione non sia sottoposto a un procedimento d'identificazione coatto, equivalente al procedimento probatorio previsto dal diritto lussemburghese. L'evasione delle richieste di sottoscrizione potrà essere sospesa finché il Transfer Agent non avrà stabilito l'origine del denaro come da disposizioni.

Le richieste di sottoscrizione iniziale o di sottoscrizioni successive di quote potranno essere inoltrate anche indirettamente, vale a dire tramite gli uffici di distribuzione. In tal caso, il Transfer Agent potrà rinunciare ai predetti documenti comprovanti l'identità qualora sussistano le condizioni di seguito descritte oppure qualora sussistano condizioni ritenute sufficienti ai sensi della normativa sul riciclaggio di denaro vigente in Lussemburgo:

- se la richiesta di sottoscrizione viene elaborata tramite un ufficio di distribuzione che è sotto la supervisione dell'autorità responsabile, la cui normativa richiede un procedimento d'identificazione per i clienti corrispondente al procedimento d'identificazione previsto dal diritto lussemburghese inerente alla lotta contro il riciclaggio di denaro, e l'ufficio di distribuzione è soggetto al suddetto regolamento;
- se la richiesta di sottoscrizione viene elaborata tramite un ufficio di distribuzione la cui società madre è sotto la supervisione dell'autorità responsabile, la cui normativa richiede un procedimento d'identificazione per i clienti corrispondente al procedimento d'identificazione ai sensi del diritto lussemburghese e atto alla lotta contro il riciclaggio di denaro; e
- se la policy aziendale o la normativa applicabile alla controllante impone gli stessi obblighi anche alle sue società affiliate o consociate.

Nei paesi che hanno ratificato le raccomandazioni del Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI) si presuppone che le autorità di vigilanza di volta in volta competenti nel loro territorio impongano alle persone fisiche o alle persone giuridiche che operano nel settore finanziario norme per l'esecuzione di procedimenti d'identificazione nei confronti dei loro clienti equivalenti ai procedimenti probatori previsti dal diritto lussemburghese.

Gli uffici di distribuzione potranno mettere a disposizione degli investitori che acquistano quote tramite loro un servizio di nominee (servizio fiduciario). Gli investitori potranno quindi decidere a propria discrezione se ricorrere al suddetto servizio, grazie al quale il nominee (fiduciario) deterrà le quote a proprio nome per conto e per delega degli investitori; questi ultimi avranno in ogni momento facoltà di esigere la diretta proprietà delle quote. In deroga alle disposizioni precedenti, sarà consentito agli investitori effettuare investimenti direttamente tramite la Società di Gestione, senza ricorrere al servizio di nominee.

Protezione dei dati

I dati sensibili degli investitori riportati nei moduli di sottoscrizione, nonché le altre informazioni raccolte nell'ambito del rapporto commerciale con la Società di Gestione saranno raccolti, archiviati, allineati, trasmessi e diversamente elaborati e utilizzati ("elaborati") dalla Società di Gestione e/o da altre società di Deutsche Asset Management, dalla Banca depositaria e dagli intermediari finanziari degli investitori. I dati suddetti saranno utilizzati ai fini contabili, di indagine sulle attività di riciclaggio di denaro, di accertamento fiscale in conformità alla direttiva 2003/48/CE in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi e lo sviluppo di rapporti commerciali.

A tale scopo, i dati raccolti per sostenere le attività della Società di Gestione (per esempio soggetti preposti alla comunicazione con il cliente e gli uffici di pagamento) potranno essere trasmessi anche a società delegate dalla Società di Gestione.

Stato giuridico degli investitori

La Società di Gestione investe il denaro investito nel fondo a proprio nome e per conto congiunto degli investitori ("detentori di quote") in titoli, anche del mercato monetario, e altri valori patrimoniali ammessi, in base al principio della diversificazione del rischio. Il denaro investito in un fondo e i valori patrimoniali così acquisiti costituiscono il patrimonio del fondo, che la Società di Gestione terrà distinto dal proprio patrimonio.

I detentori di quote comproprietari partecipano al patrimonio del fondo in proporzione al numero di quote detenute. I loro diritti saranno rappresentati da quote al portatore e garantiti in forma di certificati globali. Tutte le quote del fondo hanno pari diritti.

Quote

Quote al portatore rappresentate da certificati globali

La Società di Gestione può decidere di procedere all'emissione di quote al portatore rappresentate da uno o più certificati globali.

Tali certificati globali verranno emessi a nome della Società di Gestione e depositati presso la stanza di compensazione. La trasferibilità delle quote al portatore rappresentate da un certificato globale è soggetta alle disposizioni di legge in materia e alle norme e procedure previste dalla stanza di compensazione che si dovrà occupare del trasferimento. Gli investitori riceveranno quote al portatore rappresentate da certificati globali effettuandone la prenotazione presso i depositi dei loro intermediari finanziari, gestiti direttamente o indirettamente presso le stanze di compensazione. Tali quote al portatore rappresentate da certificati globali sono trasferibili ai sensi delle disposizioni contenute nel presente prospetto e in conformità a tali disposizioni, nonché alle norme vigenti nella rispettiva borsa e/o stanza di compensazione. I detentori di quote che non partecipano a un tale sistema potranno trasferire le quote al portatore rappresentate da certificati globali solo attraverso un intermediario finanziario aderente al sistema di liquidazione della stanza di compensazione corrispondente.

Le distribuzioni dei dividendi relative alle quote al portatore rappresentate da certificati globali avvengono tramite accredito sul deposito aperto presso la stanza di compensazione degli intermediari finanziari a cui fanno capo i detentori di quote.

Nel momento in cui la Società di Gestione decida di proporre una determinata classe di quote, a tutte le quote appartenenti alla stessa classe sono riconosciuti gli stessi diritti. I diritti dei titolari di quote in varie classi di quote all'interno del fondo possono differire tra loro, purché ciò sia stato illustrato nella documentazione di vendita per le rispettive quote. La diversa organizzazione delle varie classi patrimoniali viene illustrata nella rispettiva sezione specifica del prospetto. Le quote vengono emesse dalla Società immediatamente dopo il ricevimento del valore patrimoniale netto per quota a favore della Società stessa.

Calcolo del valore patrimoniale netto per quota

Per calcolare il valore patrimoniale netto (NAV) di ciascuna quota si definisce, per ciascun giorno di valutazione, il valore del patrimonio del fondo al netto delle passività e si divide il risultato per il numero di quote emesse.

I particolari relativi al calcolo del valore patrimoniale netto per quota e alla valutazione del patrimonio sono riportati nel Regolamento di gestione.

La Società di Gestione e la Banca depositaria rinunceranno al calcolo del NAV di ciascuna quota nei giorni festivi che sono giorni lavorativi bancari in un paese determinante per il giorno di valutazione, nonché il 24 dicembre e il 31 dicembre di ogni anno. Eventuali calcoli del valore patrimoniale netto per quota che si discostino da questo requisito saranno pubblicati su quotidiani idonei, oltre che su Internet all'indirizzo [funds.deutscheam.com/lu](https://www.funds.deutscheam.com/lu).

Emissione di quote

Le quote del fondo sono emesse in ciascun giorno di valutazione al valore della quota più una commissione di sottoscrizione per l'acquirente a favore della Società di Gestione. La commissione di sottoscrizione può essere trattenuta interamente o in parte dagli uffici di intermediazione come remunerazione per le prestazioni di vendita. Se le quote vengono emesse in paesi che applicano imposte di bollo e altri oneri, il prezzo di emissione aumenterà in misura corrispondente.

Le quote del fondo possono essere emesse anche sotto forma di frazioni di quote fino a tre cifre decimali. Le frazioni di quota sono arrotondate per eccesso o per difetto alla cifra più vicina al millesimo. L'arrotondamento può risultare vantaggioso per i detentori di quote interessati o per il fondo.

Le quote appena sottoscritte verranno assegnate all'investitore solo al ricevimento del pagamento presso la Banca depositaria ovvero le banche corrispondenti autorizzate. Da un punto di vista contabile, tuttavia, le quote corrispondenti saranno considerate già al giorno di valuta seguente alla corrispondente contabilizzazione dei titoli durante il calcolo del valore patrimoniale netto e potranno essere stornate prima della

ricezione del pagamento. Se le quote di un investitore devono essere stornate a causa del loro mancato pagamento o del pagamento tardivo, esiste l'eventualità che il fondo vada incontro a minusvalenze.

La Società di Gestione è autorizzata a emettere costantemente nuove quote. Tuttavia, la Società di Gestione si riserva il diritto di sospendere temporaneamente o definitivamente l'emissione di quote. In tal caso, i pagamenti già corrisposti verranno immediatamente rimborsati. I detentori di quote verranno informati immediatamente della sospensione e della ripresa dell'emissione di quote.

Le quote possono essere acquistate tramite la Società di Gestione e gli uffici di pagamento. Se la Società di Gestione cessa l'emissione di nuove quote, sarà possibile acquistarle unicamente da titolari esistenti.

Segue un esempio di calcolo del prezzo di emissione:

Patrimonio del fondo	EUR	1.000.000,00
÷ Numero di quote in circolazione alla data di riferimento		10.000,00
<i>Valore patrimoniale netto per quota</i>	EUR	100,00
+ Commissione di sottoscrizione (es. 5%)	EUR	5,00
<i>Prezzo di emissione</i>	EUR	105,00

Rifiuto di richieste di sottoscrizione

La Società di Gestione si riserva il diritto, a propria discrezione e senza dover motivare la decisione, di rifiutare completamente o in parte le richieste di sottoscrizione di quote.

La Società di Gestione si riserva altresì il diritto di trattenere eventuali importi sottoscritti in eccesso fino al saldo definitivo. Se una richiesta viene respinta del tutto o in parte, l'importo sottoscritto o il saldo corrispondente viene rimborsato senza interessi al richiedente nominato per primo, a rischio della persona/e autorizzata/e, immediatamente dopo la decisione di rifiuto della richiesta.

Rimborso di quote

Le quote del fondo sono rimborsate in ciascun giorno di valutazione al valore patrimoniale netto della quota meno una commissione di rimborso a carico del detentore di quote. La commissione di rimborso non viene applicata al momento del rimborso. Se le quote vengono rimborsate in paesi che applicano imposte di bollo e altri oneri, il prezzo di rimborso si ridurrà in misura corrispondente.

In caso di consistenti richieste di rimborso, la Società di Gestione si riserva il diritto, previa autorizzazione della Banca depositaria, di eseguire il rimborso delle quote al valore applicabile solo immediatamente dopo aver venduto il patrimonio del fondo, pur agendo nel rispetto degli interessi dei detentori di quote.

Le quote possono essere restituite alla Società di Gestione e agli uffici di pagamento. Tramite detti uffici verranno effettuati anche altri eventuali pagamenti ai detentori di quote.

Segue un esempio di calcolo del prezzo di rimborso:

Patrimonio del fondo	EUR	1.000.000,00
÷ Numero di quote in circolazione alla data di riferimento		10.000,00
<i>Valore patrimoniale netto per quota</i>	EUR	100,00
– commissione di rimborso (ad esempio, 2,5%)	EUR	2,50
<i>Prezzo di rimborso</i>	EUR	97,50

La Società di Gestione potrà, a propria esclusiva discrezione, limitare o vietare l'acquisto della proprietà di quote del fondo da parte di persone non autorizzate ("Persone non autorizzate"). Le Persone non autorizzate sono persone fisiche, partnership o società di capitali che, a esclusiva discrezione della Società di Gestione, non sono autorizzate a sottoscrivere o a detenere quote del fondo o, eventualmente, di un determinato comparto o classe di quote, (i) se la Società di Gestione ritiene che tale partecipazione possa avere effetti negativi sul fondo, (ii) se può comportare la violazione di leggi o regolamenti vigenti in Lussemburgo o in altri paesi, (iii) se il fondo può subire conseguenze negative di natura fiscale, legale o finanziaria che altrimenti non avrebbe subito, oppure (iv) se le summenzionate persone o società non soddisfano i requisiti di ammissibilità previsti per gli investitori in merito all'acquisto di quote.

La Società di Gestione può richiedere ai detentori di quote la trasmissione di informazioni o documenti che ritiene necessari a stabilire se il proprietario effettivo delle quote è (i) una persona non autorizzata, (ii) un cittadino statunitense o (iii) una persona che pur detenendo le quote non soddisfa i requisiti richiesti in quanto, ad esempio, non può essere classificato come investitore istituzionale.

Se in qualsiasi momento la Società di Gestione venisse a conoscenza del fatto che le persone identificate ai punti (i), (ii) e (iii) sono proprietarie effettive di quote (indipendentemente dal fatto che si tratti di proprietari singoli o di comproprietari) e se le persone in questione non adempiono alla richiesta della Società di Gestione di vendere le proprie quote e di fornire prova di tale vendita entro 30 giorni solari dall'inoltro della richiesta, la Società di Gestione potrà procedere, a propria discrezione, al rimborso forzato delle quote al

prezzo di rimborso. Tale rimborso forzato avverrà, secondo quanto previsto dalle condizioni applicabili alle quote, subito dopo la chiusura della trattativa alla data indicata dalla Società di Gestione nella comunicazione inviata alla persona non autorizzata e, a partire da quel momento, gli investitori non saranno più considerati proprietari delle suddette quote.

Market timing e negoziazione a breve termine

La Società di Gestione proibisce tutte le prassi connesse con market timing e negoziazione a breve termine; si riserva in tal senso il diritto di rifiutare qualsiasi ordine nel dubbio che tali prassi possano trovare applicazione. In tali eventualità la Società di Gestione adotterà tutte le misure necessarie a garanzia degli altri investitori del fondo.

Late trading

Il late trading avviene quando un ordine sia accettato dopo il termine previsto nel relativo giorno di valutazione e tuttavia sia eseguito al prezzo fissato per tale giorno sulla base del valore patrimoniale netto. La prassi del late trading non è tra quelle consentite, poiché viola le condizioni previste nel prospetto del fondo, ai sensi del quale il prezzo di sottoscrizione degli ordini collocati dopo la scadenza del termine previsto per la loro accettazione deve basarsi invece sul valore patrimoniale netto per quota del successivo giorno valido.

Pubblicazione dell'emissione e del prezzo di rimborso

I prezzi di emissione e di rimborso correnti e tutte le altre informazioni per i detentori di quote possono essere richiesti in qualsiasi momento presso la sede legale della Società di Gestione e gli uffici di pagamento. Inoltre, tali prezzi sono pubblicati in ogni paese di collocamento tramite media idonei (per es. Internet, sistemi informatici, giornali ecc.). Né la Società di Gestione né gli uffici di pagamento saranno ritenuti responsabili per errori o omissioni relativamente alla pubblicazione dei prezzi.

Costi

Costi e servizi ricevuti

Il fondo è tenuto inoltre a corrispondere alla Società di Gestione un compenso forfettario sul patrimonio netto del fondo, calcolato sulla base del NAV per quota nel giorno di valutazione. L'ammontare del compenso forfettario è riportato nella sezione specifica contenuta nel prospetto e viene in genere prelevato dal fondo alla fine di ogni mese. Il suddetto compenso forfettario rappresenta in particolare il compenso per la gestione degli investimenti, la gestione e il collocamento del fondo (qualora applicabile) e i servizi della Banca depositaria.

Oltre al compenso forfettario, al fondo possono essere addebitate le seguenti spese:

- tutte le imposte gravanti sui valori patrimoniali del fondo e sul fondo stesso (in particolare la *taxe d'abonnement*), oltre alle eventuali imposte connesse alle spese di gestione e di custodia;
- spese derivanti dall'acquisto e dalla vendita di beni patrimoniali;
- spese straordinarie (per esempio spese processuali) sostenute nell'interesse dei detentori di quote del fondo; la decisione sull'assunzione di tutte le spese spetta alla Società di Gestione per ogni singolo caso e tali spese devono essere dettagliate come voci separate all'interno del rendiconto annuale;
- spese di informazione per gli investitori del fondo attraverso mezzi durevoli, con l'eccezione dei costi di informazione degli investitori su fusioni del fondo e su misure relative a errori nel calcolo del NAV o a violazioni dei limiti di investimento.

Il fondo potrebbe inoltre corrispondere una commissione di collocamento. Ulteriori informazioni sono disponibili nella sezione generale del prospetto al capitolo "Commissione di collocamento".

La Società di Gestione riceverà dal fondo una commissione di performance, il cui importo preciso è definito nella sezione specifica del prospetto.

Investimento in azioni/quote di fondi target

Gli investimenti in fondi target possono comportare la duplicazione dei costi, poiché le commissioni risulteranno sia a livello del rispettivo fondo, sia a livello del fondo target. Per quanto riguarda gli investimenti in azioni/quote di fondi target, gli investitori del fondo sosterranno direttamente o indirettamente i seguenti costi:

- la commissione di gestione/il compenso forfettario del fondo target;
- le commissioni di performance del fondo target;
- la commissione di sottoscrizione e la commissione di riscatto del fondo target;
- rimborso delle spese del fondo target;
- altri costi.

I rendiconti annuali e semestrali includono l'indicazione degli importi della commissione di sottoscrizione e della commissione di riscatto addebitate al fondo per l'acquisizione e il rimborso delle azioni/quote di fondi target per il periodo di riferimento dei rendiconti. Inoltre, nei rendiconti annuali e semestrali è riportato l'importo totale delle commissioni di performance/dei compensi forfettari addebitati al fondo dai fondi target.

Se il patrimonio del fondo viene investito in azioni/quote di un fondo target, gestito direttamente o indirettamente dalla stessa Società di Gestione o da un'altra società collegata ad essa in virtù di una gestione o controllo congiunti o di partecipazione materiale diretta o indiretta, la Società di Gestione o l'altra società non addebiterà al patrimonio del fondo alcuna commissione per l'acquisto o il rimborso di quote di tale fondo.

L'ammontare della commissione di gestione/compenso forfettario da attribuire alle azioni/quote del fondo target associato al fondo di investimento (doppio addebito delle spese o metodo della differenza) è indicato nella sezione specifica contenuta nel prospetto.

I ricavi derivanti dalle operazioni di prestito titoli o dai pronti contro termine (attivi) devono essere versati nel fondo, al netto dei costi operativi diretti o indiretti. Tuttavia, la Società di Gestione si riserva il diritto di applicare una commissione per avviare, preparare e implementare le suddette transazioni. In particolare, la Società di Gestione riceverà un compenso forfettario per avviare, preparare e implementare le operazioni di prestito titoli (incluse le transazioni di prestito titoli sintetiche) e di pronti contro termine (attivi) per conto del fondo fino a 40% dei proventi derivanti dalle suddette operazioni. La Società di Gestione sosterrà i costi derivanti dalla preparazione e dall'implementazione delle suddette transazioni, incluse eventuali commissioni da corrispondere a terze parti (ad esempio, le commissioni di transazione per la banca depositaria e per l'uso di sistemi informativi specifici per garantire "l'esecuzione migliore degli ordini").

Le suddette spese sono riportate nei rendiconti annuali.

La Società di Gestione può trasmettere parte della sua commissione di gestione a uffici di intermediazione. Tali pagamenti costituiscono un compenso per le prestazioni di vendita e possono rappresentare una parte rilevante della commissione di gestione. Il rendiconto annuale contiene ulteriori informazioni in merito. La Società di Gestione non riceve alcun rimborso delle spese e delle commissioni erogabili dal patrimonio del fondo alla Banca depositaria e a terzi.

Oltre ai costi menzionati in precedenza, l'investitore potrebbe sostenere oneri aggiuntivi legati ai servizi e alle attività di uffici di collocamento e pagamento o simili. I suddetti costi non saranno sostenuti dal patrimonio del fondo ma direttamente dagli investitori.

Rimborso a determinati investitori delle commissioni di gestione rimosse

A propria discrezione, la Società di Gestione può concordare con i singoli investitori il loro rimborso parziale per le commissioni di gestione ottenute. Si tratta di un'opzione da considerare particolarmente nel caso di investitori istituzionali che conferiscano direttamente somme molto rilevanti sul lungo termine. Tali aspetti sono di competenza della divisione "offerte istituzionali" di Deutsche Asset Management S.A.

Total expense ratio

Il total expense ratio (TER) viene definito come la proporzione delle spese del fondo rispetto al patrimonio medio del fondo stesso, esclusi i costi di transazione maturati. Il TER effettivo viene calcolato su base annua e pubblicato nel rendiconto annuale. Il total expense ratio è espresso come "oneri in corso" nel KIID.

Se l'investitore è consigliato da terzi (in particolare compagnie che offrono servizi relativi a strumenti finanziari, come istituti di credito e imprese di investimento) quando acquista delle quote, o se terzi mediano l'acquisto, tali soggetti terzi forniscono all'investitore, a seconda dei casi, il dettaglio di qualsiasi rapporto di costo o spesa non previsto nel dettaglio dei costi nel presente prospetto o nel KIID e che complessivamente potrebbe superare il total expense ratio come qui descritto.

In particolare, queste situazioni potrebbero derivare da requisiti normativi relativi a come tali soggetti terzi determinano, calcolano e riportano i costi. Tali requisiti potrebbero verificarsi nel corso dell'implementazione nazionale della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai mercati degli strumenti finanziari e in sostituzione della direttiva 2002/92/CE e della direttiva 2011/61/UE (anche conosciuta come "MiFID II"). È importante sottolineare che la dichiarazione di spesa può variare a causa dei costi aggiuntivi fatturati da tali soggetti terzi per i propri servizi (ad es. un contributo o, laddove necessario, intermediazioni ricorrenti o commissioni di consulenza, commissioni della Banca depositaria, ecc.). Inoltre, tali soggetti terzi sono soggetti a requisiti parzialmente variabili relativi al modo in cui i costi accumulati a livello del fondo sono calcolati. Ad esempio, i costi di transazione del fondo possono essere inclusi nella dichiarazione di spesa del soggetto terzo, anche se i requisiti attualmente applicabili relativi alla Società di Gestione stabiliscono che non sono parte del total expense ratio menzionato in precedenza.

Scostamenti nella dichiarazione di spesa non sono limitati alle informazioni sui costi fornite prima della conclusione di un contratto (ovvero prima dell'investimento nel fondo). Potrebbero inoltre presentarsi se il soggetto terzo fornisce regolarmente informazioni sui costi relative agli

attuali investimenti dell'investitore nel fondo nell'ambito di un rapporto commerciale a lungo termine con il cliente.

Ordini di acquisto e di vendita di titoli e strumenti finanziari

La Società di Gestione invia gli ordini di acquisto e di vendita per titoli e strumenti finanziari per conto del fondo direttamente a broker e operatori. La Società di Gestione conclude accordi con tali broker e operatori alle condizioni di mercato normalmente applicate e conformi a standard di esecuzione di prim'ordine. Selezionando i broker o gli operatori, la Società di Gestione tiene conto di tutti i fattori importanti quali la solvibilità del broker o dell'operatore e le capacità esecutive messe a disposizione. Un prerequisito per la selezione di un broker è che la Società di Gestione garantisca sempre che le transazioni siano effettuate alle migliori condizioni possibili, tenendo conto del mercato specifico nel periodo specifico per il tipo e l'entità di transazione in questione.

La Società di Gestione può concludere accordi con i broker, gli operatori e altri fornitori del servizio di analisi selezionati, per cui tali fornitori del servizio acquisiscono ricerche e informazioni di mercato. Tali servizi sono utilizzati dalla Società di Gestione ai fini della gestione del fondo. Quando la Società di Gestione utilizza questi servizi, rispetta tutti i requisiti normativi applicabili e gli standard vigenti. In particolare, la Società di Gestione non richiede alcun servizio se gli accordi menzionati in precedenza secondo giudizio prudente non sostengono la Società di Gestione nel suo processo decisionale di investimento.

Piano di accumulo regolare o piani di rimborso

In alcuni paesi in cui un determinato fondo può essere posto in vendita al pubblico, vengono offerti piani di accumulo regolare o piani di rimborso. Ulteriori informazioni riguardo tali piani sono disponibili presso la Società di Gestione e i relativi uffici di distribuzione nei paesi di collocamento di ogni fondo.

Politica di remunerazione

La Società di Gestione è inclusa nella strategia di remunerazione di Deutsche Bank Group. Ogni questione relativa alla remunerazione e al rispetto dei requisiti normativi viene monitorata dalle comitati competenti di Deutsche Bank Group. Deutsche Bank Group segue una filosofia di remunerazione totale che prevede una componente fissa e una variabile, nonché componenti differite, collegate sia alla singola performance futura sia allo sviluppo sostenibile di Deutsche Bank Group. Per determinare l'importo della remunerazione differita e gli strumenti collegati alla performance di lungo termine (ad esempio azioni o quote di fondi), Deutsche Bank Group ha definito un sistema di remunerazione che evita di fare significativo affidamento sulla componente di remunerazione variabile.

Tale sistema di remunerazione è illustrato in una politica che, tra le altre cose, soddisfa i seguenti requisiti:

- a) La politica di remunerazione segue e promuove una gestione del rischio efficace e basata su solide basi, scoraggiando l'eccessiva assunzione di rischi.
- b) La politica di remunerazione è coerente con la strategia aziendale, gli obiettivi, i valori e gli interessi di Deutsche Bank Group (inclusa la Società di Gestione, l'UCITS da essa gestito, gli investitori in tale UCITS e le misure adottate per evitare il conflitto di interessi).
- c) La valutazione della performance rientra in un contesto operativo pluriennale.
- d) Le componenti fisse e variabili della remunerazione sono adeguatamente equilibrate e la componente fissa rappresenta una percentuale sufficientemente elevata della remunerazione totale per consentire l'operatività di una politica totalmente flessibile in materia di componenti di remunerazione, inclusa la possibilità di non corrispondere alcuna componente di remunerazione variabile.

Maggiori informazioni sulla politica di remunerazione attualmente in vigore presso la Società di Gestione sono disponibili in Internet all'indirizzo <https://www.db.com/cr/en/concrete-compensation-structures.htm> e nel rapporto sulla remunerazione di Deutsche Bank AG, al collegamento fornito. In questi riferimenti viene fornita una descrizione dei metodi di calcolo della remunerazione e delle gratifiche riconosciute a specifiche categorie di dipendenti e vengono indicati i soggetti responsabili dell'allocazione, inclusi i membri del comitato di remunerazione. Su richiesta, la Società di Gestione fornisce tali informazioni su supporto cartaceo gratuitamente.

Liquidazione del fondo/ modifiche al regolamento di gestione

La Società di Gestione può liquidare il fondo o modificare il regolamento di gestione in qualsiasi momento. Maggiori dettagli sono contenuti nel regolamento di gestione.

Imposte

Ai sensi degli articoli 174-176 della Legge del 2010, il fondo è soggetto a un'imposta nel Granducato di Lussemburgo (la "taxe d'abonnement"), attualmente pari rispettivamente allo 0,05% o allo 0,01% annuo, da corrispondere trimestralmente sul patrimonio netto del fondo dichiarato alla fine di ciascun trimestre.

L'imposta è pari allo 0,01% in caso di:

- a) fondi i cui unici obiettivi sono l'investimento collettivo in strumenti del mercato monetario e la costituzione di depositi presso istituti di credito;
- b) fondi i cui unici obiettivi sono l'investimento collettivo in depositi presso istituti di credito;
- c) singoli comparti come singole classi di azioni/quote, a condizione che le azioni/quote che compongono tali comparti o classi siano riservate a uno o più investitori istituzionali.

Ai sensi dell'articolo 175 della Legge del 2010, il patrimonio di un comparto o della corrispondente classe di azioni/quote può in determinate circostanze essere completamente esentato.

L'aliquota fiscale applicabile al fondo o alla classe di quote viene indicato nella sezione specifica contenuta nel prospetto. In alcuni paesi i proventi derivanti dagli investimenti del patrimonio del fondo possono essere assoggettati alla ritenuta alla fonte. In tali casi, né la Banca depositaria né la Società di Gestione sono tenute ad acquisire la documentazione fiscale.

Il trattamento fiscale dei proventi del fondo per gli investitori dipende dalle norme fiscali applicabili al singolo investitore. Per informazioni sul carico impositivo per i singoli investitori (in particolare per gli investitori non residenti) si consiglia di rivolgersi a un fiscalista.

Limitazioni alle vendite

Le quote del fondo di investimento già emesse possono essere offerte o vendute solo nei paesi in cui tale offerta o tale vendita siano consentite. Qualora la Società di Gestione o una terza parte da essa delegata non abbia ottenuto un'apposita autorizzazione dalle autorità di regolamentazione locali o la Società non sia in grado di produrre tale autorizzazione, il presente prospetto non costituirà offerta pubblica di acquisto di quote del fondo di investimento e non potrà essere utilizzato a fini di sollecitazione all'acquisto di quote del fondo.

Le informazioni contenute nel presente documento e le quote del fondo d'investimento non sono destinate agli Stati Uniti d'America o a cittadini statunitensi (ovvero a persone in possesso della cittadinanza statunitense o residenti stabilmente negli Stati Uniti d'America o a partnership o società fondate secondo le leggi degli Stati Uniti d'America o di qualsiasi Stato, territorio o possedimento degli Stati Uniti). Di conseguenza, le quote non verranno offerte o vendute negli Stati Uniti o a cittadini statunitensi o per conto di cittadini statunitensi. Non sono consentiti successivi trasferimenti di quote negli Stati Uniti d'America o a cittadini statunitensi.

Il presente prospetto non può essere diffuso negli Stati Uniti d'America. La distribuzione del presente prospetto e l'offerta di quote possono essere soggette a restrizioni anche presso altre giurisdizioni.

Gli investitori considerati "Restricted Person" (Persone soggette a limitazioni) ai sensi della norma statunitense n. 2790 della National Association of Security Dealers degli Stati Uniti (norma NASD 2790) dovranno notificare immediatamente la propria partecipazione al fondo d'investimento alla Società di Gestione.

Il presente prospetto può essere utilizzato ai fini del collocamento solo da persone che dispongono di apposita autorizzazione espressa in forma scritta da parte della Società di Gestione (ottenuta direttamente o indirettamente tramite gli uffici di distribuzione delegati). La Società di Gestione non autorizza dichiarazioni o rappresentazioni di terzi che non siano riportate nel presente prospetto o nei documenti.

I documenti sono disponibili al pubblico presso la sede legale della Società di Gestione.

Foreign Account Tax Compliance Act – "FATCA"

Le disposizioni del Foreign Account Tax Compliance Act (comunemente noto come "FATCA") sono parte integrante dell'Hiring Incentives to Restore Employment Act ("Hire Act"), entrato in vigore negli USA a marzo 2010. Tali disposizioni sono leggi statunitensi volte a contrastare l'evasione fiscale da parte dei cittadini statunitensi. Esse stabiliscono che gli istituti finanziari al di fuori degli Stati Uniti ("istituti finanziari esteri" o "FFI") hanno l'obbligo di fornire annualmente all'autorità fiscale statunitense, l'Internal Revenue Service ("IRS"), informazioni relative a "conti finanziari" gestiti direttamente o indirettamente da "persone statunitensi specificate".

In generale, si applica una tassazione alla fonte del 30% sul reddito di alcune fonti americane di FFI che non rispettano il suddetto requisito. Tale regime entrerà in vigore gradualmente tra il 1 luglio 2014 e il 2017. Sostanzialmente i fondi non statunitensi, come il presente fondo, saranno ritenuti FFI e tenuti a stipulare con l'IRS accordi FFI, a condizione che non siano classificati come FFI "ritenuti conformi" oppure, in presenza di un accordo intergovernativo basato sul modello 1 ("IGA"), non possano essere classificati come "reporting financial institution" o "non-reporting financial institution" ai sensi dell'IGA del paese di origine. Gli IGA sono accordi stipulati tra gli USA e giurisdizioni estere per l'implementazione del FATCA. Il 28 marzo 2014 il Lussemburgo ha stipulato con gli USA un accordo IGA basato sul modello 1 e il relativo protocollo d'intesa. Pertanto il fondo dovrà conformarsi entro i termini stabiliti alle disposizioni di tale IGA lussemburghese.

La Società di Gestione valuterà costantemente l'entità dei requisiti ad essa posti da FATCA e, in particolare, dall'IGA lussemburghese. Per rispettare tali requisiti la Società di Gestione potrà, tra l'altro, richiedere a tutti i detentori di quote di fornire i documenti necessari a dimostrare la propria residenza fiscale al fine di controllare se possano essere qualificati come persone statunitensi specificate.

I detentori di quote e gli intermediari che agiscono per loro conto devono considerare che, in base ai criteri in vigore per il fondo, non possono essere offerte né vendute quote per conto di persone statunitensi e non sono consentiti i successivi trasferimenti di quote a persone statunitensi. Se le quote sono di fatto detenute da una persona statunitense, la Società di Gestione potrà, a propria discrezione, procedere al rimborso obbligatorio di tali quote. I detentori di quote devono inoltre considerare che, ai sensi delle disposizioni FATCA, la definizione di persone statunitensi specificate comprende un gruppo maggiore di investitori rispetto all'attuale definizione di persone statunitensi. Pertanto, non appena saranno disponibili maggiori dettagli sull'implementazione dell'IGA lussemburghese, la Società di Gestione potrà decidere che è nell'interesse del fondo ampliare la definizione del tipo di investitori ai quali in futuro sarà vietato investire nel fondo e presentare proposte su come gestire le quote attualmente detenute dagli investitori in relazione a tali informazioni.

Standard comune di comunicazione di informazioni – CRS

Sotto mandato dei paesi del G8/G20, l'OCSE ha sviluppato uno standard di comunicazione delle informazioni per attuare uno scambio di informazioni automatico, completo e multilaterale su base globale. Il CRS è stato incluso nella direttiva relativa alla cooperazione amministrativa (indicata comunemente come "DAC 2"), adottata il 9 dicembre 2014, che gli Stati membri dell'UE hanno dovuto recepire nel diritto nazionale entro il 31 dicembre 2015. Il DAC 2 è stato recepito nel diritto lussemburghese con la Legge del 18 dicembre 2015 (la "Legge sul CRS"), pubblicata nel *Mémorial A* – Numero 244 il 24 dicembre 2015.

La Legge sul CRS richiede a determinati istituti finanziari lussemburghesi (fondi d'investimento come il presente fondo sono da considerare, in linea di principio, istituti finanziari lussemburghesi) di identificare i propri titolari di conto e stabilirne la residenza fiscale. Sotto questo aspetto, un istituto finanziario lussemburghese classificato come "reporting financial institution" è tenuto a ottenere dai titolari di conto, al momento dell'apertura del conto, un'autocertificazione che ne stabilisca lo stato CRS e/o la residenza fiscale.

Entro il 30 giugno 2017, gli istituti finanziari lussemburghesi classificati come "reporting financial institution" dovranno per la prima volta trasmettere alle autorità fiscali lussemburghesi (Administration des contributions directes) le informazioni per l'anno 2016 relative ai conti finanziari dei titolari di conto e (in determinati casi) delle relative persone che esercitano il controllo, con residenza fiscale in una giurisdizione oggetto di comunicazione (indicata in un decreto del Granducato). Le autorità fiscali lussemburghesi scambieranno automaticamente tali informazioni con le autorità fiscali competenti entro la fine del settembre 2017.

Protezione dei dati

In base alla Legge sul CRS e alla normativa lussemburghese sulla protezione dei dati, ciascuna persona fisica interessata, vale a dire potenzialmente oggetto di comunicazione, verrà informata del trattamento dei dati personali che la riguardano prima che l'istituto finanziario lussemburghese classificato come "reporting financial institution" proceda a tale trattamento.

Qualora il fondo rientrasse nella categoria di "reporting financial institution", esso provvederà a informare le persone fisiche del loro stato di persona oggetto di comunicazione nel quadro del contesto sopra descritto, secondo la legge lussemburghese sulla protezione dei dati personali.

- Sotto questo aspetto, l'istituto finanziario lussemburghese classificato come "reporting financial institution" è responsabile del trattamento dei dati e opererà come responsabile del trattamento ai fini della Legge sul CRS.
- La finalità del trattamento dei dati personali è quella indicata nella Legge sul CRS.
- I dati possono essere trasmessi alle autorità fiscali lussemburghesi (Administration des contributions directes), le quali possono a loro volta inoltrarle alle autorità fiscali competenti di una o più giurisdizioni oggetto di comunicazione.
- Per ciascuna richiesta di informazioni ai fini della Legge sul CRS inoltrata alla persona fisica interessata, la risposta della persona fisica è obbligatoria. La mancata risposta nei tempi previsti può comportare una comunicazione errata o duplicata del conto alle autorità fiscali lussemburghesi.
- Ciascuna persona fisica interessata ha il diritto di conoscere i dati comunicati alle autorità fiscali lussemburghesi nell'ambito della Legge sul CRS e, secondo il caso, far correggere tali dati in caso di errore.

Versioni in lingua straniera

Relativamente alle quote del fondo vendute agli investitori nel loro rispettivo Paese, la Società di Gestione può dichiarare vincolanti, per se stessa e per il fondo, le traduzioni nelle lingue dei Paesi in cui le quote sono ammesse al pubblico collocamento e tale dichiarazione sarà inserita nel prospetto specifico, relativamente al colloca-

mento in alcuni Paesi. Altrimenti, in caso di incongruenze tra la versione inglese del prospetto e le relative traduzioni, prevarrà il testo in lingua inglese.

Profili dell'investitore

La definizione dei seguenti profili dell'investitore fa riferimento alle normali condizioni di funzionamento dei mercati. Ulteriori rischi possono sorgere in caso di imprevedibili situazioni e turbolenze di mercato a causa del loro non funzionamento.

Profilo dell'investitore "orientato alla sicurezza"
Il fondo è concepito per l'investitore orientato alla sicurezza, che vuole ottenere una performance stabile a tassi di interesse relativamente bassi. È possibile che si verifichino lievi oscillazioni a breve termine, ma nel medio e lungo periodo non ci sono aspettative di perdite di capitale.

Profilo dell'investitore "orientato al rendimento"
Il fondo è concepito per l'investitore orientato al rendimento, che vuole ottenere un aumento del capitale tramite proventi da interessi ed eventuali capital gain. Alle aspettative di guadagno si contrappongono rischi moderati correlati ad azioni, tassi e valute nonché limitati rischi di solvibilità, pertanto sono improbabili perdite di valore nel medio e lungo periodo.

Profilo dell'investitore "orientato alla crescita"
Il fondo è concepito per l'investitore orientato alla crescita, le cui aspettative di guadagno siano superiori al livello dei tassi del mercato dei capitali e che desideri conseguire la crescita del capitale prevalentemente grazie a opportunità offerte da azioni e valute. Sicurezza e liquidità sono subordinate alle prospettive di guadagno. Ne conseguono rischi più elevati nel settore azionario, valutario e dei tassi, nonché rischi di solvibilità che possono comportare eventuali perdite di valore.

Profilo dell'investitore "orientato al rischio"
Il fondo è concepito per l'investitore orientato al rischio, che ricerca forme di investimento altamente remunerative al fine di ottimizzare in modo mirato le opportunità di guadagno e che a tale scopo accetta le inevitabili e talvolta forti oscillazioni di valore degli investimenti speculativi. Gli alti rischi derivanti dalle oscillazioni dei corsi e gli alti rischi di solvibilità rendono probabili temporanee perdite di valore; inoltre, alle elevate aspettative di guadagno e di propensione al rischio si contrappongono possibili forti perdite del capitale investito.

La Società di Gestione trasmette a terzi informazioni supplementari relative al profilo dell'investitore tipo. Qualora detti terzi fungano da intermediari o consulenti dell'investitore per l'acquisto di quote gli forniranno, eventualmente, le informazioni supplementari.

Performance

La performance registrata finora non può essere presa a riferimento per dichiarazioni sui futuri risultati del fondo. L'investitore deve essere consapevole del fatto che il valore dell'investimento e del relativo rendimento può evolvere sia in senso positivo che negativo,

pertanto potrà ricevere un importo inferiore a quello investito.
La performance sarà calcolata secondo il metodo dell'Associazione federale delle Società d'investimento tedesche (BVI), ovvero senza tener conto della commissione di

sottoscrizione. I dati sulla performance attuale sono riportati sul sito Internet della Società di Gestione funds.deutscheam.com/lu, nelle informazioni chiave per gli investitori e nelle schede informative, nonché nella relazione semestrale e nel rendiconto annuale.

B. Prospetto – Sezione specifica

Deutsche AM Multi Asset PIR Fund

Profilo dell'investitore	Orientato alla crescita
Valuta del fondo	EUR
Gestore del fondo	Deutsche Asset Management Investment GmbH
Benchmark della performance	–
Portafoglio di riferimento (indice di riferimento del rischio)	5% MSCI World, 20% FTSE Italia Mid Cap TR, 25% FTSE MIB TR, 25% BofA Merrill Lynch Italy Government, 25% iBoxx Euro Corporates Overall TR
Effetto leva	Fino a 5 volte il valore patrimoniale netto del fondo
Calcolo del NAV per azione	Tutti i giorni lavorativi bancari in Lussemburgo che siano anche giorni operativi della Borsa di Milano. Per giorno lavorativo bancario si intende qualsiasi giorno in cui in Lussemburgo le banche commerciali sono aperte e vengono elaborati i pagamenti in Lussemburgo e sulla borsa di Milano.
Accettazione ordini	Tutti gli ordini di sottoscrizione, rimborso e conversione verranno collocati in base a un valore patrimoniale netto per quota indeterminato. Gli ordini pervenuti al Transfer Agent entro le ore 16:00, ora di Lussemburgo di un giorno di valutazione vengono elaborati sulla base del valore patrimoniale netto per quota del giorno di valutazione successivo. Gli ordini ricevuti dopo le ore 16:00, ora di Lussemburgo vengono elaborati sulla base del valore patrimoniale netto per quota del giorno di valutazione seguente il suddetto giorno di valutazione successivo.
Valuta	Nell'acquisto, il controvalore sarà addebitato due giorni lavorativi bancari successivi all'emissione delle quote. L'accredito del controvalore avrà luogo due giorni lavorativi bancari dopo il rimborso delle quote.
Frazioni di quote	Fino a tre cifre decimali
Data di scadenza	Scadenza non stabilita
Max. commissione di gestione applicata relativamente all'investimento in quote di altri fondi (a carico del fondo)	3,25% annuo
Data di pubblicazione della registrazione del Regolamento di gestione nel Registro di commercio (RESA)	2 maggio 2018
Entrata in vigore del Regolamento di gestione	28 febbraio 2018

Classe di quote	Valuta delle classi di quote	Prezzo di prima emissione	Investimento minimo*	Destinazione dei proventi
FC	EUR	EUR 100 (commissione di sottoscrizione inclusa)	EUR 2,000,000	Reinvestimento
LC	EUR	EUR 104 (commissione di sottoscrizione inclusa)	/	Reinvestimento
PFC	EUR	EUR 100 (commissione di sottoscrizione inclusa)	/	Reinvestimento

Classe di quote	Commissione di sottoscrizione (a carico del detentore di quote)	Commissione di rimborso (a carico del detentore di quote)	Compenso forfettario (a carico del fondo)**	Taxe d'abonnement (a carico del fondo)	Data di emissione
FC	0%	0%	Fino allo 0,6% annuo	0,05% annuo	30 novembre 2017
LC	Fino al 4%	0%	Fino all'1,2% annuo	0,05% annuo	26 ottobre 2017
PFC	0%	0%	Fino all'1,2% annuo	0,05% annuo	26 ottobre 2017

Costo di diluizione (a carico del detentore di quote)***	PFC: Il costo di diluizione applicato può essere pari fino al 4% dell'importo lordo di rimborso in funzione del periodo di possesso delle quote. Per chiarimenti, vedere la sezione generale. Dopo un periodo di ammortamento di 5 anni (come descritto nella sezione generale) il detentore di quote verrà passato alla classe L allo scopo di evitare un ammortamento prolungato.
Commissione di collocamento (a carico del fondo)	PFC: Fino al 4% a favore della società di distribuzione. Per chiarimenti, vedere la sezione generale del prospetto.

* La Società si riserva il diritto di derogare dall'investimento minimo in singoli casi.

** In aggiunta, al fondo possono essere inoltre addebitate le spese indicate nella parte generale del prospetto.

*** La Società di Gestione può, a propria discrezione, rinunciare in parte o completamente al costo di diluizione.

Per la sua composizione e per le tecniche impiegate nella gestione, il comparto presenta una **volatilità elevata**, ossia il valore della quota può essere soggetto a **oscillazioni considerevoli**, sia in negativo che in positivo, anche nel breve periodo.

Obiettivo dell'investimento e politica d'investimento

Le quote del fondo rientrano tra gli investimenti qualificati che possono essere detenuti nell'ambito di un "Piano Individuale di Risparmio a lungo termine" ("Legge PIR") ai sensi della Legge di Bilancio Italiana 2017 (Legge numero 232 dell'11 dicembre 2016).

Obiettivo della politica di investimento del Deutsche AM Multi Asset PIR Fund è il conseguimento di un rendimento in euro.

Il fondo investirà almeno il 70% del portafoglio in azioni, obbligazioni e strumenti del mercato monetario, negoziati o meno su un mercato regolato o con un sistema di negoziazione multi-laterale, emessi da o stipulati con società non impegnate in attività immobiliari, residenti in Italia o in uno Stato membro UE o AEA e con una stabile organizzazione in Italia. Come parte di tale 70%, il fondo può inoltre investire in fondi d'investimento conformi con le norme che regolamentano i PIR.

Almeno il 21% del portafoglio del fondo dei suddetti strumenti finanziari deve essere emesso da società non quotate nell'indice FTSE MIB o in altri indici a larga capitalizzazione equivalenti.

Fino al 30% del portafoglio può essere investito globalmente in strumenti finanziari quali azioni, obbligazioni, fondi, certificati, strumenti del mercato monetario e liquidità.

Il fondo non investe in ABS.

Il fondo non può investire più del 10% del portafoglio in azioni, obbligazioni e strumenti del mercato monetario emessi da o stipulati con la società stessa o società appartenenti allo stesso gruppo o in depositi di liquidità.

Il fondo non può investire in strumenti finanziari emessi da società non residenti in Paesi che consentano un adeguato scambio di informazioni con l'Italia.

La politica d'investimento potrà essere attuata impiegando anche strumenti derivati idonei, in conformità ai limiti d'investimento stabiliti dall'articolo 4, paragrafo B del Regolamento di gestione. Gli strumenti finanziari derivati potranno comprendere, tra l'altro, opzioni, forward, future, contratti futures su strumenti finanziari e opzioni su tali contratti, nonché contratti OTC negoziati privatamente su qualsiasi tipo di strumento finanziario, inclusi swap, forward-starting swap, inflation swap, swaption, constant maturity swap e credit default swap.

I derivati possono essere utilizzati a scopo di copertura e investimento.

Il fondo non investirà in titoli convertibili contingenti.

I rispettivi rischi connessi agli investimenti nel fondo sono riportati nella sezione generale contenuta nel prospetto.

Avviso

Ai sensi della Legge PIR, a ciascun investitore è consentito investire nel fondo un massimo di EUR 30.000,00 l'anno e di EUR 150.000,00 nell'aggregato.

Nel caso di un periodo di possesso inferiore a 5 anni, ai ricavi ottenuti si applica un regime fiscale diverso.

Limiti di investimento

In deroga all'articolo 4, paragrafo B, lettera i) del Regolamento di gestione, si applica quanto segue:

Il patrimonio netto può essere utilizzato per acquistare quote di altri organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari e/o altri organismi d'investimento collettivo di cui all'articolo 4, paragrafo A, lettera e) del Regolamento di gestione, purché non più del 10% del proprio patrimonio netto sia investito in un unico e medesimo organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari e/o altri organismi d'investimento collettivo.

Ogni comparto di un fondo ombrello deve essere considerato come un emittente indipendente, a patto che il principio di responsabilità individuale per ogni comparto sia applicato per quanto riguarda la responsabilità verso terzi.

Non sono consentiti investimenti in quote di organismi d'investimento collettivo diversi dagli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari.

Gestione dei rischi

Il rischio di mercato all'interno del fondo è limitato per mezzo del metodo Value-at-risk (VaR) relativo.

Oltre che dalle norme contemplate nel prospetto, il rischio potenziale di mercato del fondo viene misurato sulla base di un portafoglio di riferimento che non contiene derivati ("indice di riferimento del rischio").

Contrariamente a quanto espresso dalle disposizioni della sezione generale del prospetto, si prevede che l'effetto leva derivante dall'uso di derivati non potrà essere superiore a cinque volte il patrimonio del fondo. L'effetto leva atteso indicato non rappresenta un limite di esposizione aggiuntivo per il fondo.

Conversioni e mercati

La Società di Gestione può autorizzare la quotazione delle quote del fondo in una borsa o la loro negoziazione in mercati organizzati; attualmente la Società di Gestione non si avvale di tale possibilità. Questo mercato organizzato soddisfa anche i criteri espressi nell'articolo 50 della direttiva UCITS.

Investimento in quote di fondi target

In aggiunta alle informazioni fornite nella parte generale del prospetto, al fondo si applica quanto segue:

Il fondo non investe in fondi target con commissione di gestione superiore a un determinato livello. Informazioni più dettagliate sulla commissione di gestione massima del fondo sono disponibili nella tabella riepilogativa.

Se gli investimenti sono effettuati in fondi target affiliati, il compenso forfettario attribuibile alle quote di fondi target affiliati viene dedotto dalla commissione di gestione/dal compenso forfettario dei fondi target acquisiti fino all'importo complessivo (metodo della differenza), se ritenuto necessario.

C. Regolamento di gestione

I diritti e gli obblighi contrattuali della Società di Gestione, della Banca depositaria e dei detentori di quote nei confronti del fondo si basano sul seguente regolamento di gestione.

Articolo 1 Il fondo

1. Deutsche AM Multi Asset PIR Fund (il "fondo") è un fondo d'investimento giuridicamente non autonomo (fonds commun de placement) costituito da titoli e da altri valori patrimoniali ("patrimonio del fondo") e gestito in base al principio della diversificazione del rischio per conto congiunto degli investitori ("detentori di quote"). L'interesse dei detentori di quote nel patrimonio del fondo è proporzionale al numero di quote in loro possesso. I valori patrimoniali che costituiscono il patrimonio del fondo sono sostanzialmente detenuti dalla Banca depositaria.

2. I diritti e gli obblighi reciproci dei detentori di quote, della Società di Gestione e della Banca depositaria sono stabiliti dal regolamento di gestione, la cui versione più aggiornata, comprensiva delle modifiche apportate, è stata depositata presso il Registro del commercio e delle società del Lussemburgo; una comunicazione in tal senso viene pubblicata nel Recueil Electronique des Sociétés et Associations (RESA) del Registro del commercio e delle società. Acquistando una quota, il detentore di quote accetta il regolamento di gestione e le relative modifiche approvate.

Articolo 2 La Società di Gestione

1. La Società di Gestione del fondo è Deutsche Asset Management S.A., una società per azioni di diritto lussemburghese con sede legale in Lussemburgo. Fondata il 15 aprile 1987, la Società di Gestione è rappresentata dal rispettivo Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio direttivo può affidare la gestione giornaliera della Società di Gestione a uno o più dei rispettivi membri o dipendenti.

2. La Società di Gestione gestisce il fondo a proprio nome, esclusivamente nell'interesse e per conto congiunto dei detentori di quote. L'autorità gestionale riguarda in particolare l'acquisto, la vendita, la sottoscrizione, lo scambio e il ricevimento di titoli e di altri valori patrimoniali, nonché l'esercizio di tutti i diritti legati, direttamente o indirettamente, al patrimonio del fondo.

3. La Società di Gestione può nominare un gestore del fondo sotto la propria responsabilità e controllo e a proprie spese.

4. La Società di Gestione può nominare consulenti di investimento e richiedere i servizi di una commissione di consulenza sugli investimenti sotto la propria responsabilità e a proprie spese.

Articolo 3 La Banca depositaria

1. La Banca depositaria è State Street Bank Luxembourg S.C.A. Si tratta di una società con responsabilità limitata al capitale azionario, costituita secondo la legislazione lussemburghese e svolgente attività bancaria. La Società di Gestione nomina la Banca depositaria.

2. I diritti e i doveri della Banca depositaria sono regolati dalla Legge del 2010, dal presente regolamento di gestione e dal contratto con la Banca stessa.

3. La Banca depositaria e la Società di Gestione sono autorizzate a recedere dall'affidamento dell'incarico di Banca depositaria in qualsiasi momento, con preavviso scritto di tre mesi. Tale recesso sarà valido solo se la Società di Gestione, con l'autorizzazione delle autorità di vigilanza competenti, avrà nominato un'altra Banca depositaria e questa avrà assunto le responsabilità e le funzioni di Banca depositaria; fino ad allora la Banca depositaria in carica continuerà ad adempiere appieno alle proprie responsabilità e alle proprie funzioni di Banca depositaria a tutela degli interessi dei detentori di quote.

Articolo 4 Criteri generali della politica d'investimento

La descrizione degli obiettivi e delle politiche d'investimento del fondo si trovano nella sezione specifica contenuta nel prospetto. Il fondo è disciplinato dai seguenti principi e limitazioni di investimento, premesso che la sezione specifica del prospetto non contenga scostamenti o apporti.

A. Investimenti

- a) Il fondo può investire il proprio patrimonio in titoli fruttiferi e in strumenti del mercato monetario, che siano riportati o scambiati in un mercato regolamentato.
- b) Il fondo può investire in titoli fruttiferi e in strumenti del mercato monetario che siano negoziati su altri mercati, di Stati membri dell'Unione europea, che siano riconosciuti, aperti al pubblico, regolamentati e che operino regolarmente.
- c) Il fondo può investire in titoli fruttiferi e in strumenti del mercato monetario anche nel caso in cui questi siano ammessi alla negoziazione ufficiale nella borsa di uno Stato che non sia membro dell'Unione europea o se siano scambiati in altro mercato regolamentato da uno Stato che operi regolarmente, che sia riconosciuto e aperto al pubblico.
- d) Il fondo può investire il proprio patrimonio in titoli fruttiferi e in strumenti del mercato monetario che siano di nuova emissione, a condizione che

- le condizioni di emissione prevedano l'obbligo di richiedere l'ammissione alla quotazione in una borsa o in un altro mercato regolamentato, che sia riconosciuto, aperto al pubblico e che operi regolarmente; e
- l'ammissione sia ottenuta entro e non oltre un anno dall'emissione.

e) Il fondo può investire il proprio patrimonio in quote di organismi d'investimento collettivo in titoli ai sensi della direttiva UCITS e/o di altri organismi d'investimento collettivo ai sensi del primo e secondo comma dell'articolo 1, paragrafo 2 della direttiva UCITS, con sede in uno Stato membro dell'Unione europea o in uno Stato terzo, a condizione che

- questi altri organismi d'investimento collettivo siano autorizzati in base a una legislazione che preveda che siano soggetti a un controllo prudenziale considerato dalla CSSF equivalente a quello previsto dalla legislazione comunitaria e la cooperazione fra le autorità sia sufficientemente garantita;
- il livello di protezione dei detentori di quote in altri organismi d'investimento collettivo sia equivalente a quello previsto per i detentori di quote di organismi d'investimento collettivo in titoli e in particolare che le norme per la custodia separata del patrimonio del fondo, l'accensione e la concessione di crediti, le vendite allo scoperto di titoli e di strumenti del mercato monetario corrispondano ai requisiti previsti dalla direttiva UCITS;
- le operazioni degli altri organismi d'investimento collettivo siano contenute nelle relazioni semestrali e nei rendiconti annuali al fine di consentire una valutazione delle attività e delle passività, dei proventi e delle transazioni relativi al periodo di riferimento;
- non più del 10% del patrimonio degli organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari o di altri organismi d'investimento collettivo di cui è prevista l'acquisizione possa, in conformità alle proprie condizioni contrattuali o al proprio statuto, essere complessivamente investito in quote di altri organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari o altri organismo d'investimento collettivo.

f) Il fondo può investire il proprio patrimonio in depositi presso istituti di credito, rimborsabili su richiesta o con diritto di prelevamento e una scadenza non superiore a dodici mesi, a condizione che il relativo istituto di credito abbia la propria sede legale in uno Stato membro dell'Unione europea o, nel caso la sede legale dell'istituto sia in uno Stato non membro dell'Unione europea, a condizione che sia soggetto a norme prudenziali considerate dalla CSSF equivalenti a quelle stabilite dalla legislazione comunitaria.

g) Il fondo può investire il proprio patrimonio in strumenti finanziari derivati ("derivati"), compresi strumenti equivalenti con regolamento in liquidità, negoziati su uno dei mercati menzionati alle lettere a), b) e c) e/o strumenti finanziari derivati non quotati in borsa ("derivati OTC"), a condizione che

- gli strumenti sottostanti siano coperti dal presente paragrafo o dagli indici finanziari, dai tassi di interesse, dai tassi di cambio o dalle valute in cui il fondo potrebbe investire in base alla propria politica d'investimento;
- le controparti delle transazioni con derivati OTC siano istituti soggetti a controllo prudenziale e appartengano alle categorie approvate dalla CSSF; e
- i derivati OTC siano quotidianamente soggetti a una valutazione affidabile e verificabile e possano essere venduti, liquidati o chiusi in qualsiasi momento su iniziativa del fondo con un'operazione di contropartita al rispettivo valore equo.

h) Il fondo può investire in strumenti del mercato monetario non negoziati in un mercato regolamentato che di solito sono negoziati nel mercato monetario, sono liquidi e hanno un valore che può essere determinato con precisione in qualsiasi momento, se l'emissione o l'emittente di tali strumenti è regolata/o ai fini della protezione degli investitori e dei risparmi, a condizione che questi strumenti siano

- siano emessi o garantiti da enti statali, regionali o locali oppure dalla banca centrale di uno Stato membro dell'Unione europea, dalla Banca centrale europea, dall'Unione europea o dalla Banca europea per gli investimenti, da uno Stato non membro dell'Unione europea oppure, nel caso di stati federali, da uno Stato membro della federazione o da un organismo internazionale a carattere pubblico, a cui aderisca almeno uno Stato membro dell'Unione europea; oppure
- emessi da un organismo i cui valori mobiliari siano negoziati in uno dei mercati regolamentati citati alle precedenti lettere a), b) e c); oppure
- emessi o garantiti da un istituto sottoposto a vigilanza riconosciuta equivalente a quella prevista dalla legislazione comunitaria o da un'istituzione che sia soggetta a norme prudenziali considerate dalla CSSF severe almeno quanto quelle stabilite dalla legislazione comunitaria e rispettoso di tali norme; oppure
- emessi da altri emittenti appartenenti a una delle categorie approvate dalla CSSF, a condizione che gli investimenti in questi strumenti vengano effettuati nel rispetto delle norme per la protezione degli investitori, equivalenti alle norme riportate qui al primo, secondo o terzo comma, e a condizione che gli emittenti siano società

con un capitale proprio di almeno EUR 10 milioni, che redigano e pubblichino il proprio bilancio ai sensi della quarta direttiva 78/660/CEE, o siano soggetti di diritto che finanzino un gruppo di società composto da una o più aziende quotate in borsa, o soggetti di diritto la cui attività sia orientata a piazzare sul mercato passività sotto forma di valori mobiliari, a condizione che dispongano di linee di credito a garanzia di solvibilità.

i) In deroga al principio di ripartizione del rischio, il fondo può investire fino al 100% del proprio patrimonio in valori mobiliari e in strumenti del mercato monetario di diverse emissioni, emessi o garantiti da uno Stato membro dell'Unione europea, dalle sue autorità locali, da qualsiasi Paese membro dell'OCSE, del G20 o di Singapore, oppure da organismi internazionali a carattere pubblico di cui facciano parte uno o più Stati membri dell'Unione europea, a condizione che il fondo detenga i titoli di almeno sei differenti emissioni e i titoli di una stessa emissione non costituiscano più del 30% del patrimonio del fondo.

j) Un fondo non può investire in metalli preziosi o relativi certificati; se la politica d'investimento di un comparto fa riferimento specifico a questa clausola, tale limitazione non si applica ai certificati 1:1 in cui i valori sottostanti siano costituiti da singole commodity/metalli preziosi e che soddisfino i requisiti previsti per i valori mobiliari ai sensi dell'articolo 2 della direttiva UE 2007/16/CE e dell'articolo 1, paragrafo 34 della Legge del 2010.

B. Limiti di investimento

a) Il fondo non potrà investire più del 10% del proprio patrimonio netto in valori mobiliari o in strumenti del mercato monetario di un medesimo emittente.

b) Il fondo non potrà investire più del 20% del proprio patrimonio netto in depositi di un medesimo istituto.

c) Nel caso di operazioni in derivati OTC e di operazioni in derivati OTC effettuate nell'ottica di una gestione efficiente del portafoglio, il rischio di controparte non potrà essere superiore al 10% del patrimonio del fondo se la controparte è un istituto di credito ai sensi del paragrafo A, lettera f). In tutti gli altri casi, il limite di esposizione è pari al 5% del patrimonio netto del fondo.

d) Il valore complessivo dei valori mobiliari e degli strumenti del mercato monetario di emittenti in cui un fondo investe oltre il 5% del proprio patrimonio netto non deve superare il 40% del patrimonio netto del fondo stesso.

Questo limite non sarà applicato ai depositi e alle operazioni con derivati OTC concluse con istituti finanziari soggetti a vigilanza prudenziale.

In deroga ai limiti specifici superiori di cui al paragrafo B, lettere a), b) e c), il fondo non investe più del 20% del proprio patrimonio netto in una combinazione di

- investimenti in valori mobiliari o strumenti del mercato monetario; e/o
- relativi depositi; e/o
- esposizioni derivanti da transazioni aventi a oggetto derivati OTC con un singolo istituto.

e) Il massimale del 10% di cui al paragrafo B, lettera a) viene elevato al 35% e il limite di cui al paragrafo B, lettera d) decade qualora i valori mobiliari o gli strumenti del mercato monetario siano emessi o garantiti da

- uno Stato membro dell'Unione europea o dalle sue autorità locali; oppure
- da uno Stato che non è membro dell'Unione europea; oppure
- da organismi internazionali a carattere pubblico dei quali faccia parte almeno uno Stato membro dell'Unione europea.

f) Il massimale del 10% di cui al paragrafo B, lettera a) viene elevato al 25% e il limite di cui al paragrafo B, lettera d) decade a condizione che i valori mobiliari obbligazionari:

- siano emessi da un istituto di credito con sede legale in uno Stato membro dell'Unione europea legalmente soggetto alla supervisione speciale di enti pubblici costituiti per tutelare i detentori di tali valori mobiliari obbligazionari; e
- le somme derivanti dall'emissione di tali valori mobiliari obbligazionari siano investite conformemente alle leggi in materia di valori patrimoniali vigenti durante il periodo di validità di quei valori mobiliari e applicabili ai diritti ad essi collegati; e
- caso di insolvenza dell'emittente, tali valori mobiliari godano di trattamento prioritario per il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi maturati.

Se il fondo investe più del 5% del suo patrimonio in obbligazioni di questo tipo emesse da un emittente, il valore totale di questi investimenti non può superare l'80% del valore del patrimonio del fondo.

g) I limiti di cui al paragrafo B, lettere a), b), c), d), e) ed f) non sono cumulativi. Di conseguenza gli investimenti in valori mobiliari o in strumenti del mercato monetario di un medesimo organismo, in depositi presso lo stesso oppure in suoi derivati, non dovranno mai eccedere il 35% del patrimonio netto del fondo.

Il fondo può investire fino al 20% del proprio patrimonio in titoli e strumenti del mercato monetario di uno stesso gruppo di società.

Per il calcolo dei limiti di cui al presente articolo, ai fini della redazione di un bilancio consolidato ai sensi della settima direttiva 83/349/CEE del Consiglio o in conformità alle norme internazionalmente riconosciute in materia di bilancio, le società appartenenti a uno stesso gruppo sono da considerarsi come un unico emittente.

h) Il fondo non potrà investire più del 10% del proprio patrimonio netto in valori mobiliari e in strumenti del mercato monetario diversi da quelli previsti dal paragrafo A.

i) Il fondo non potrà investire più del 10% del proprio patrimonio netto in quote di altri organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari e/o altri organismi d'investimento collettivo di cui al paragrafo A, lettera e), salvo diverse indicazioni presenti all'interno della sezione specifica del prospetto.

Tuttavia, in deroga e in conformità alle disposizioni e ai requisiti previsti nel capitolo 9 della Legge del 2010, il fondo costituito come fondo feeder ("Feeder") deve investire almeno l'85% del proprio patrimonio in azioni di un altro organismo di investimento collettivo che scambi titoli trasferibili (o relativo comparto), che sia riconosciuto ai sensi della direttiva UCITS e che non sia a propria volta un fondo Feeder né detenga quote di altro fondo Feeder. Se il fondo agisce da fondo Feeder è riportato nel prospetto e nel KIID ("Key Investor Information Document").

Nel caso di investimenti in quote di un altro organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari e/o altri organismi d'investimento collettivo, non si terrà conto degli investimenti del relativo organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari e/o di altri organismi d'investimento collettivo in riferimento ai limiti specificati al paragrafo B, lettere a), b), c), d), e) e f).

j) Qualora l'ammissione a uno dei mercati di cui al paragrafo A, lettere a), b) o c), non avvenga entro la scadenza di un anno, le nuove emissioni saranno considerate come valori mobiliari e strumenti del mercato monetario non quotati e dovranno essere considerati nel calcolo del limite d'investimento indicato.

k) La Società di Gestione non può acquistare, per nessuno dei fondi di investimento sotto la propria gestione che rientrano nell'ambito di applicazione della Parte I della Legge del 2010 o della direttiva UCITS, un numero di azioni che dia diritto al voto in misura tale da consentire di esercitare un'influenza rilevante sulla gestione dell'emittente.

Il fondo può acquistare non oltre il

- 10% delle azioni non votanti di uno stesso emittente;
- 10% delle obbligazioni di uno stesso emittente;
- 25% delle quote di qualunque fondo o qualunque comparto di un fondo ombrello;
- 10% degli strumenti del mercato monetario di uno stesso emittente.

I limiti d'investimento di cui al secondo, terzo e quarto punto non saranno applicati al momento dell'acquisizione se non sarà possibile determinare l'importo lordo dei titoli obbligazionari o degli strumenti del mercato monetario nonché l'importo netto delle quote del fondo in circolazione.

l) I limiti di investimento di cui alla lettera k) non saranno applicati a:

- valori mobiliari e strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da uno Stato membro dell'Unione europea o dai relativi enti territoriali pubblici;
- valori mobiliari e strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da uno Stato non membro dell'Unione europea;
- valori mobiliari e titoli del mercato monetario emessi da organismi internazionali a carattere pubblico tra i quali sia presente almeno uno Stato membro dell'Unione europea;
- partecipazioni azionarie detenute dal fondo al capitale di una società con sede in uno Stato non membro dell'Unione europea, che investa gran parte del proprio patrimonio in titoli di emittenti aventi sede legale in quel determinato Stato, se questo tipo di partecipazione rappresenta per il fondo l'unica possibilità d'investimento in titoli di emittenti di detto Stato prevista dalla legislazione dello Stato medesimo. La suddetta eccezione potrà essere tuttavia applicata unicamente a condizione che la strategia d'investimento della società dello Stato non membro dell'Unione europea rispetti i limiti di cui al paragrafo B, lettere a), b), c), d), e), f) e g), i) e k). In caso di mancato rispetto dei limiti previsti si applica l'articolo 49 della Legge del 2010;
- le partecipazioni azionarie detenute da una o più società d'investimento al capitale di società controllate, la cui attività consiste in soli servizi di gestione, consulenza o marketing nell'ambito di operazioni di riacquisto di quote su richiesta dei detentori di quote nel paese in cui la controllata ha sede, esclusivamente per conto di detta/e società d'investimento.

m) In deroga ai limiti d'investimento specificati al paragrafo B, lettere k) e l), quando l'obiettivo della politica d'investimento è replicare la composizione di un determinato indice o un indice attraverso l'effetto leva, il limite massimo specificato al paragrafo B, lettere a), b), c), d), e) e f) per investimenti in quote e/o in titoli obbligazionari di un medesimo emittente è pari al 20%. Le condizioni necessarie sono che

- la composizione dell'indice sia sufficientemente diversificata;
- l'indice rappresenti un riferimento adeguato per il mercato al quale si riferisce;
- l'indice sia pubblicizzato in modo adeguato.

Il limite massimo è pari al 35% quando si dimostra giustificato da condizioni eccezionali di mercato, in particolare nei mercati regolamentati in cui determinati valori mobiliari o strumenti del mercato monetario sono fortemente dominanti. È consentito un investimento fino a questo limite solo per un singolo emittente.

n) L'esposizione globale del fondo relativa agli strumenti derivati non deve superare il valore netto totale del proprio portafoglio. L'esposizione è calcolata tenendo conto del valore corrente degli strumenti sottostanti, del rischio di controparte, degli andamenti futuri del mercato e del periodo di tempo disponibile per liquidare le posizioni.

Nell'ambito della propria strategia d'investimento, il fondo può investire il proprio patrimonio in derivati rispettando i limiti specificati al paragrafo B., lettera g), a condizione che l'esposizione globale agli strumenti sottostanti non ecceda complessivamente i limiti d'investimento di cui al paragrafo B., lettere a), b), c), d), e) ed f).

Qualora il fondo investa il proprio patrimonio in derivati indicizzati, tali investimenti non saranno sottoposti ai limiti d'investimento di cui al paragrafo B, lettere a), b), c), d), e) e f).

Qualora un derivato sia incorporato in un valore mobiliare o in uno strumento del mercato monetario, il derivato sarà soggetto al rispetto dei limiti d'investimento.

o) Il fondo potrà inoltre investire fino al 49% del proprio patrimonio in liquidità. In casi eccezionali particolari, è temporaneamente consentito un investimento superiore al 49% in liquidità, solo ed esclusivamente nella misura in cui ciò sia giustificato dall'interesse dei detentori di quote.

C. Deroghe ai limiti di investimento

- a) Il fondo non è tenuto a rispettare i limiti d'investimento nell'esercizio dei diritti di sottoscrizione legati a titoli o a strumenti del mercato monetario che fanno parte del patrimonio del fondo stesso.
- b) Il fondo può derogare ai limiti d'investimento definiti nel rispetto dei criteri di diversificazione del rischio per un periodo pari a sei mesi dalla data di autorizzazione.

D. Restrizioni creditizie

Né la Società di Gestione né la Banca depositaria possono contrarre prestiti per conto del fondo. Il fondo può tuttavia acquistare valuta estera tramite prestiti "back-to-back".

In deroga al paragrafo precedente, il fondo può assumere prestiti fino al 10% del proprio patrimonio, a condizione che il suddetto prestito sia temporaneo.

Né la Società di Gestione né la Banca depositaria possono concedere prestiti per conto del fondo né agire come garanti per conto di terzi.

Questa limitazione non impedisce al fondo l'acquisto di titoli, strumenti del mercato monetario o altri strumenti finanziari non ancora interamente corrisposti.

E. Vendita allo scoperto

Né la Società di Gestione né la Banca depositaria che agisce per conto del fondo di investimento possono dare luogo a vendite allo scoperto di titoli fruttiferi, strumenti del mercato monetario o altri strumenti finanziari, come specificato nel paragrafo A, lettere e), g) e h).

F. Gravame

Il patrimonio del fondo può essere costituito in pegno solo a garanzia, trasferito, ceduto o altrimenti ipotecato nella misura in cui tali transazioni siano richieste da uno scambio o un mercato regolamentato o imposte da contratti o da altri termini e condizioni.

Articolo 5 Classi di quote

La Società di Gestione si riserva il diritto di offrire una o più classi di quote all'investitore:

1. L'investimento collettivo di tutte le classi di quote che costituiscono il fondo avviene in linea con gli obiettivi di investimento previsti, tuttavia tali obiettivi possono variare in modo particolare quanto a struttura delle commissioni, ammontare minimo di investimento previsto per la sottoscrizione iniziale e successiva, valuta utilizzata, politiche di distribuzione, requisiti che gli investitori devono rispettare o altri aspetti specifici.

2. La Società di Gestione si riserva il diritto di offrire in vendita agli investitori che si trovano in specifici ordinamenti giuridici soltanto una o determinate classi di quote che rispondano ai requisiti di legge, alle consuetudini e alle pratiche commerciali in vigore in tali ordinamenti giuridici. La Società di Gestione si riserva inoltre il diritto di stabilire i criteri che dovranno essere applicati per determinate categorie di investitori o transazioni relativamente all'acquisto di determinate classi di quote.

3. Le classi di quote esistenti sono riportate individualmente, sia nella sezione specifica del prospetto sia nelle relazioni semestrali e nei rendiconti annuali. Le diverse caratteristiche individuali che identificano le classi di quote (ad es. tipo di investitore, utilizzo dei proventi, commissione di sottoscrizione, valuta delle quote, compenso forfettario, investimento minimo o una combinazione di queste caratteristiche) sono descritte individualmente nella sezione generale del prospetto e nelle relazioni semestrali e nei rendiconti annuali.

Articolo 6 Calcolo del NAV per quota

1. L'ammontare complessivo del valore patrimoniale netto di una quota (il "NAV") è denominato in euro (la "valuta del fondo") fintanto che non sia indicata alcuna valuta differente nella sezione specifica del prospetto relativamente a qualsiasi classe di quote ("valuta della classe di quote"). Il valore patrimoniale netto del fondo viene calcolato ogni giorno lavorativo bancario del Lussemburgo (il "giorno di valutazione"), salvo diverse indicazioni presenti all'interno della sezione specifica del prospetto.

Il NAV per quota viene calcolato dividendo il patrimonio netto del fondo per il numero delle quote del fondo in circolazione il giorno di valutazione. Poiché il fondo in questione propone classi di quote, il NAV corrispondente a ogni classe di quote che compongono il fondo deve essere calcolato separatamente.

Il NAV del fondo viene calcolato secondo i seguenti principi:

- a) I valori mobiliari e gli strumenti del mercato monetario quotati in una borsa vengono valutati in base all'ultima quotazione di mercato disponibile.
- b) I valori mobiliari e gli strumenti del mercato monetario non quotati in una borsa ma negoziati in un altro mercato titoli regolamentato sono valutati in base a una quotazione che non sia né inferiore alla quotazione bid né superiore alla quotazione ask al momento della valutazione e che la Società di Gestione ritiene essere la migliore quotazione di mercato.

c) Qualora i suddetti prezzi non siano rappresentativi delle condizioni di mercato o laddove per i valori mobiliari o gli strumenti del mercato monetario diversi da quelli citati alle precedenti lettere a) e b) non possa essere stabilita alcuna quotazione, il valore dei suddetti valori mobiliari e strumenti del mercato monetario o di tutti gli altri valori patrimoniali verrà stimato al valore di mercato corrente determinato dalla Società di Gestione in buona fede e secondo criteri di valutazione generalmente accettati e verificabili dalle società di revisione.

d) Le liquidità saranno valutate al valore nominale maggiorato degli interessi.

e) I depositi vincolati possono essere valutati al tasso di rendimento se tra Società di Gestione e Banca depositaria è stato stipulato un contratto che preveda la possibilità di estinzione in qualsiasi momento di tali depositi e che il tasso di rendimento corrisponda al valore di realizzo.

f) Tutti i valori patrimoniali denominati in una valuta diversa da quella del fondo vengono convertiti nella valuta di riferimento del fondo al più recente corso medio di valuta.

g) La determinazione del prezzo dei derivati impiegati dal fondo verrà regolarmente effettuata dalla società di revisione e sarà soggetta a sistematica verifica. I criteri definiti per la determinazione del prezzo dei derivati saranno validi per il periodo di durata dei singoli derivati.

h) I credit default swap saranno valutati in base a convenzioni di mercato standardizzate, secondo il valore attuale dei loro flussi di capitale futuri considerato il relativo rischio d'insolvenza. Per gli swap su tassi d'interesse verrà fornita una valutazione in base al loro valore di mercato, stabilito prendendo a riferimento la relativa curva dei rendimenti. Gli altri swap verranno valutati secondo il valore di mercato adeguato stabilito in buona fede secondo le procedure disposte dalla Società di Gestione e riconosciute dalla società di revisione del fondo.

i) Le quote/azioni di fondi target contenute nel fondo verranno valutate all'ultimo prezzo di rimborso stabilito e disponibile.

2. Per il fondo viene tenuto un conto a compensazione degli utili.

3. In caso di consistenti richieste di rimborso che non possono essere soddisfatte con le liquidità del fondo e le assunzioni di prestiti ammesse, la Società di Gestione può determinare il NAV per quota in base alle quotazioni del giorno di valutazione in cui essa effettua le operazioni di vendita necessarie dei titoli; questa stessa quotazione viene applicata nel caso di richieste di sottoscrizioni presentate contestualmente.

Articolo 7 Sospensione del calcolo del NAV per quota

La Società di Gestione è autorizzata a sospendere il calcolo del NAV per quota se e fino a quando sussistano circostanze tali da rendere necessaria tale sospensione e se tale decisione è giustificata nell'interesse dei detentori di quote e in particolare:

- per tutto il tempo in cui una borsa valori o un altro mercato regolamentato in cui è negoziata una parte sostanziale dei titoli e degli strumenti del mercato monetario del fondo siano chiusi (salvo per i giorni di chiusura abituale come fine settimana o festività) oppure quando gli scambi in tale borsa valori o nel corrispondente mercato regolamentato siano soggetti a restrizioni o sospesi;
- in situazioni di emergenza, se la Società di Gestione non può accedere al patrimonio del fondo o non è in grado di trasferire liberamente il controvalore delle operazioni di acquisto o di vendita del fondo oppure è impossibilitata a eseguire regolarmente il calcolo del valore patrimoniale netto per quota.

Gli investitori che abbiano chiesto il rimborso delle quote verranno informati immediatamente della sospensione e, successivamente, sarà loro comunicato tempestivamente il ripristino del calcolo del valore patrimoniale netto per quota. Al ripristino del calcolo, agli investitori sarà riconosciuto il prezzo di rimborso corrente.

La sospensione del calcolo del NAV per quota sarà pubblicata sul sito Web della Società di Gestione e, se necessario, anche sui mezzi di comunicazione ufficiali delle giurisdizioni in cui le quote sono poste in vendita al pubblico.

Articolo 8 Emissione e rimborso di quote del fondo

1. Tutte le quote del fondo hanno pari diritti. Se la Società di Gestione decide di emettere delle classi di quote, a tutte le quote appartenenti alla stessa classe dovranno essere riconosciuti gli stessi diritti. Le quote del fondo sono certificate secondo certificati globali. Non esiste il diritto di emissione di quote effettive.

2. L'emissione e il rimborso delle quote avvengono tramite la Società di Gestione e presso qualsiasi ufficio di pagamento.

3. L'emissione delle quote avviene al prezzo di emissione in ogni giorno di valutazione. Il prezzo di emissione è il valore patrimoniale netto per quota più una commissione di sottoscrizione fino al 4% del valore patrimoniale netto per quota a favore della Società di Gestione. La Società di Gestione può trasferire la commissione di sottoscrizione agli uffici di intermediazione come remunerazione per le prestazioni di vendita. Il prezzo di emissione può aumentare in base ad altre commissioni o altri costi richiesti nei relativi Paesi di collocamento. È possibile emettere frazioni di quote e, in tal caso, il prospetto

specificherà l'esatto numero di cifre decimali a cui tali frazioni vengono arrotondate. Le frazioni di quote conferiscono al portatore il diritto di partecipare a qualsiasi distribuzione su base pro-rata.

4. I detentori di quote sono autorizzati a chiedere in qualsiasi momento il rimborso delle proprie quote. Il prezzo di rimborso è il valore patrimoniale netto per quota meno una commissione di rimborso fino al 2,5% del valore patrimoniale netto per quota a favore della Società di Gestione. Il prezzo di rimborso può essere inoltre corrisposto al netto di altre commissioni o costi applicati nei rispettivi Paesi di distribuzione.

5. Costo di diluizione

In caso di richieste di rimborso, viene applicato un costo di diluizione basato sull'importo lordo del rimborso, a vantaggio del patrimonio del fondo, nel pieno rispetto del principio della parità di trattamento dei detentori di quote. La Società di Gestione può, di conseguenza e a propria discrezione, rinunciare in parte o completamente al costo di diluizione. Nessun costo di diluizione sarà addebitato alla scadenza. I dettagli sulla diluizione sono elencati nella sezione specifica del prospetto.

6. La Società di Gestione può in maniera unilaterale riacquistare le quote previo pagamento del prezzo di rimborso nella misura in cui ciò sia necessario nell'interesse congiunto dei detentori di quote o per la tutela della Società di Gestione stessa o del fondo.

Articolo 9 Limitazioni nell'emissione di quote

1. La Società di Gestione può in qualsiasi momento e a propria discrezione rifiutare una richiesta di sottoscrizione o limitare provvisoriamente, sospendere o interrompere definitivamente l'emissione di quote o può riacquistare le quote al prezzo di rimborso qualora sia necessario nell'interesse dei detentori di quote, nell'interesse pubblico o a tutela del fondo o dei detentori di quote. In tal caso la Società di Gestione o l'ufficio di pagamento provvederanno immediatamente alla restituzione dei pagamenti pervenuti per richieste di sottoscrizione non ancora evase.

2. La sospensione dell'emissione delle quote sarà pubblicata sul **sito Web della Società di Gestione** funds.deutscheam.com/lu e, se necessario, anche sui mezzi di comunicazione ufficiali delle giurisdizioni in cui le quote sono poste in vendita al pubblico.

Articolo 10 Limitazioni nel rimborso di quote

1. La Società di Gestione è autorizzata a sospendere il rimborso di quote in circostanze eccezionali che rendono necessaria e giustificata tale sospensione nell'interesse dei detentori di quote.

2. La Società di Gestione, previa autorizzazione della Banca depositaria, potrà evadere consistenti richieste di rimborso solo dopo aver tempestivamente liquidato i valori patrimoniali corrispondenti del fondo.

3. La Società di Gestione o l'ufficio di pagamento sono tenuti ad effettuare il pagamento solo se non esistono disposizioni di legge, ad esempio norme di diritto valutario o altre circostanze su cui la Società di Gestione o l'ufficio di pagamento non hanno potere di intervento, che vietino il trasferimento del prezzo di rimborso nel Paese del richiedente.

4. La sospensione del rimborso delle quote sarà pubblicata **sul sito Web della Società di Gestione** e, se necessario, anche sui mezzi di comunicazione ufficiali delle giurisdizioni in cui le quote sono poste in vendita al pubblico.

Articolo 11 Anno d'esercizio e obbligo di revisione

L'anno d'esercizio inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il primo anno d'esercizio comincia con la costituzione del fondo e termina il 31 dicembre 2018. Il primo rendiconto annuale verrà pubblicato entro quattro mesi dalla fine del primo anno d'esercizio, al più tardi entro il 30 aprile 2019. Il primo rendiconto semestrale non certificato sarà preparato per il periodo avente termine il 30 giugno 2018 e sarà pubblicato al più tardi entro il 28 agosto 2018.

I rendiconti finanziari annuali del fondo sono soggetti a revisione da parte di una società di revisione appositamente nominata dalla Società di Gestione.

Articolo 12 Costi e servizi ricevuti

Il fondo è tenuto inoltre a corrispondere un compenso forfettario fino all'1,9% annuo del proprio patrimonio netto, calcolato sulla base del NAV per quota nel giorno di valutazione. L'ammontare del compenso forfettario è riportato nella sezione specifica contenuta nel prospetto e viene in genere prelevato dal fondo alla fine di ogni mese. Il suddetto compenso forfettario rappresenta in particolare la remunerazione per la gestione degli investimenti, la gestione e il collocamento del fondo (ove applicabile) e i servizi della Banca depositaria.

Oltre al compenso forfettario, al fondo possono essere addebitati i seguenti costi:

- tutte le imposte gravanti sui valori patrimoniali del fondo e sul fondo stesso (in particolare la *taxe d'abonnement*), oltre alle eventuali imposte connesse alle spese di gestione e di custodia;
- spese derivanti dall'acquisto e dalla vendita di beni patrimoniali;

- spese straordinarie (per esempio spese processuali) sostenute nell'interesse dei detentori di quote del fondo; la decisione sull'assunzione di tutte le spese spetta alla Società di Gestione per ogni singolo caso e tali spese devono essere dettagliate come voci separate all'interno del rendiconto annuale;
- spese di informazione per gli investitori del fondo attraverso mezzi durevoli, con l'eccezione dei costi di informazione degli investitori su fusioni del fondo e su misure relative a errori nel calcolo del NAV o a violazioni dei limiti di investimento.

Il fondo potrebbe inoltre corrispondere una commissione di collocamento. Ulteriori informazioni sono disponibili nella sezione generale del prospetto al capitolo "Commissione di collocamento".

La Società di Gestione riceverà dal fondo una commissione di performance, il cui importo preciso è definito nella sezione specifica del prospetto.

Investimento in azioni/quote di fondi target

Gli investimenti in fondi target possono comportare la duplicazione dei costi poiché le commissioni risulteranno sia a livello del fondo, sia a livello del fondo target. Per quanto riguarda gli investimenti in azioni/quote di fondi target, gli investitori del fondo sosterranno direttamente o indirettamente i seguenti costi:

- la commissione di gestione/il compenso forfettario del fondo target;
- le commissioni di performance del fondo target;
- la commissione di sottoscrizione e la commissione di riscatto del fondo target;
- rimborso delle spese del fondo target;
- altri costi.

I rendiconti annuali e semestrali includono l'indicazione degli importi della commissione di sottoscrizione e della commissione di riscatto addebitate al fondo per l'acquisizione e il rimborso delle azioni/quote di fondi target per il periodo di riferimento dei rendiconti. Inoltre, nei rendiconti annuali e semestrali è riportato l'importo totale delle commissioni di performance/dei compensi forfettari addebitati al fondo dai fondi target.

Se il patrimonio del fondo viene investito in azioni/quote di un fondo target gestito direttamente o indirettamente dalla Società d'investimento stessa, dalla Società di Gestione o da un'altra società collegata alla Società d'investimento in virtù di gestione o controllo collettivi, ovvero di partecipazione materiale diretta o indiretta, la Società d'investimento, la Società di Gestione o l'altra società non addebiterà al patrimonio del fondo alcuna commissione per l'acquisto e il rimborso di quote di tale fondo.

L'ammontare della commissione di gestione/compenso forfettario riguardante le azioni/quote del fondo target associato al fondo di investimento (doppio addebito delle spese o metodo della differenza) è disponibile nella sezione specifica contenuta nel prospetto.

I ricavi derivanti dalle operazioni di prestito titoli o dai pronti contro termine (attivi) devono essere versati nel fondo, al netto dei costi operativi diretti o indiretti. Tuttavia, la Società di Gestione si riserva il diritto di applicare una commissione per avviare, preparare e implementare le suddette transazioni. In particolare, la Società di Gestione riceverà un compenso forfettario per avviare, preparare e implementare le operazioni di prestito titoli (incluse le transazioni di prestito titoli sintetiche) e di pronti contro termine (attivi) per conto del fondo dai proventi derivanti dalle suddette operazioni. Ulteriori dettagli sulla diluizione sono elencati nella sezione specifica del prospetto. La Società di Gestione sosterrà i costi derivanti dalla preparazione e dall'implementazione delle suddette transazioni, incluse eventuali commissioni da corrispondere a terze parti (ad esempio, le commissioni di transazione per la Banca depositaria e per l'uso di sistemi informativi specifici per garantire "l'esecuzione migliore degli ordini").

Articolo 13 Utilizzo dei proventi

1. La Società di Gestione decide se distribuire o reinvestire i proventi. In caso di distribuzione, la Società di Gestione decide anche se e in che misura avrà luogo la distribuzione. Per la distribuzione dei dividendi si potranno utilizzare i proventi ordinari netti e gli utili da capitale realizzati. Potranno inoltre essere distribuiti gli utili da capitale non realizzati e quelli degli anni precedenti e altri valori patrimoniali, nella misura in cui il patrimonio netto del fondo sia superiore al valore minimo indicato all'articolo 23 della Legge del 2010. La distribuzione viene effettuata in base al numero di quote in emissione alla data di distribuzione stessa. La distribuzione può essere corrisposta in parte o interamente sotto forma di quote gratuite. Eventuali frazioni di quote residue potranno essere corrisposte in contanti o accreditate. I proventi non riscossi entro il termine fissato nell'articolo 18 andranno prescritti a beneficio del fondo.

2. Per il fondo, la Società di Gestione può decidere di pagare acconti su dividendi secondo quanto previsto dalla legge.

Articolo 14 Modifiche al Regolamento di gestione

1. La Società di Gestione, con il consenso della Banca depositaria, può modificare del tutto o in parte il Regolamento di gestione in qualsiasi momento.

2. Le modifiche al regolamento di gestione vengono depositate presso il Registro del commercio e delle società ed entrano in vigore immediatamente dopo, salvo diverse indicazioni. Una notifica di avvenuto deposito verrà pubblicata nel Registro del commercio e delle società (RESA).

Articolo 15 Pubblicazioni

1. I prezzi di emissione e di rimborso possono essere richiesti presso la Società di Gestione e presso qualsiasi ufficio di pagamento. Inoltre, tali prezzi sono pubblicati in ogni paese di collocamento tramite media idonei (per es. Internet, sistemi informatici, giornali ecc.).

2. Per il fondo, la Società di Gestione redigerà un rendiconto annuale certificato e una relazione semestrale, conformemente alle disposizioni di legge del Granducato di Lussemburgo.

3. Il prospetto, le informazioni chiave per gli investitori, il regolamento di gestione, le relazioni semestrali e annuali sono disponibili gratuitamente ai detentori di quote presso la sede legale della Società di Gestione e presso ogni ufficio di pagamento.

Articolo 16 Liquidazione del fondo

1. La scadenza del fondo non è limitata.

2. In deroga alle disposizioni precedenti, il fondo può essere tuttavia liquidato dalla Società di Gestione in qualsiasi momento, salvo diverse indicazioni presenti all'interno della sezione specifica del prospetto. La Società di Gestione può decidere di liquidare il fondo se tale liquidazione è necessaria oppure opportuna nell'interesse dei detentori di quote o a tutela degli interessi della Società di Gestione o della politica d'investimento.

3. La liquidazione del fondo è obbligatoria nei casi previsti dalla legge.

4. La Società di Gestione pubblicherà la liquidazione del fondo nel Registro del commercio e delle società (RESA) e in almeno due quotidiani con diffusione adeguata, di cui uno almeno deve essere un quotidiano lussemburghese, come previsto dalla legge e in conformità alle disposizioni di ogni relativo paese di collocamento.

5. L'emissione delle quote terminerà con la liquidazione del fondo. Le quote possono essere rimborsate fino alla data di liquidazione, a garanzia che qualsiasi costo legato alla liquidazione sia sostenuto da tutti gli investitori che detengono le quote del fondo al momento della pubblicazione della notifica di liquidazione del fondo stesso.

6. Su indicazione della Società di Gestione o dei liquidatori nominati dalla Società di Gestione o dalla Banca depositaria in accordo con l'autorità di vigilanza, la Banca depositaria provvederà a ripartire tra i detentori di quote del fondo, in base ai loro diritti, i proventi derivanti dalla liquidazione, al netto delle spese di liquidazione

e delle commissioni. I proventi netti derivanti dalla liquidazione che alla chiusura della procedura di liquidazione non saranno stati richiesti dai detentori di quote saranno depositati dalla Banca depositaria presso la Caisse des Consignations di Lussemburgo per conto dei detentori di quote aventi diritto. Se non verranno richiesti entro il termine previsto dalla legge, tali importi saranno confiscati.

7. Né i detentori di quote né i loro eredi o successori legali potranno richiedere la liquidazione o la divisione del fondo.

Articolo 17 Fusione

1. A seguito di delibera della Società di Gestione il fondo può essere incorporato in un altro fondo (fusione).

2. La Società di Gestione può decidere di riunire tra loro le varie classi di quote che compongono il fondo. Tale operazione prevede che gli investitori del fondo incorporato riceveranno quote del fondo incorporante per un numero che verrà definito in base al rapporto tra il valore patrimoniale netto per quota delle classi di quote al momento del conferimento, più un'eventuale compensazione delle frazioni, se necessaria.

3. Tale delibera verrà pubblicata su un quotidiano lussemburghese e in conformità alle disposizioni di ciascun paese di collocamento.

4. In deroga alle disposizioni che regolano diversamente singoli casi, la fusione avverrà sotto forma di liquidazione del fondo da incorporare e contestuale acquisizione di tutti i beni patrimoniali da parte del fondo incorporante secondo la legge vigente. Diversamente dalla liquidazione del fondo (articolo 16), gli investitori del fondo incorporato riceveranno quote del fondo incorporante per un numero che verrà definito in base al rapporto tra il valore patrimoniale netto per quota dei rispettivi fondi al momento del conferimento, più un'eventuale compensazione delle frazioni, se necessaria.

5. Prima della fusione i detentori di quote del fondo possono decidere di estraniarsi dal fondo coinvolto riscattando le proprie quote al prezzo di rimborso entro il mese successivo alla data di pubblicazione della decisione di fusione da parte della Società di Gestione.

6. L'operazione di fusione sarà controllata dalla società di revisione del fondo.

Articolo 18 Limitazione di richieste e termine di presentazione

1. Le richieste dei detentori di quote nei confronti della Società di Gestione o della Banca depositaria non saranno più valide trascorsi cinque anni dalla data di presentazione della richiesta stessa. Tale disposizione non si applica alle norme definite nell'articolo 16, paragrafo 6.

2. Il termine di presentazione delle cedole è pari a cinque anni.

Articolo 19 Legge applicabile, giurisdizione e lingua del contratto

1. Il regolamento di gestione del fondo è soggetto al diritto lussemburghese. Lo stesso dicasi per il rapporto giuridico tra i detentori delle quote e la Società di Gestione. Il regolamento di gestione è depositato presso il tribunale distrettuale di Lussemburgo. Qualsiasi controversia legale tra i detentori di quote, la Società di Gestione e la Banca depositaria rientrano nella giurisdizione del tribunale competente del distretto giudiziario di Lussemburgo nel Granducato di Lussemburgo. La Società di Gestione e la Banca depositaria sono autorizzate a sottomettere se stesse e il fondo alla giurisdizione e al diritto di uno qualsiasi dei paesi di collocamento, in merito a rivendicazioni di investitori residenti in tale paese e a questioni inerenti al fondo.

2. La versione ufficiale del presente regolamento di gestione è quella in lingua tedesca. La Società di Gestione può dichiarare legalmente vincolanti, per se stessa e per il fondo, le traduzioni in specifiche lingue limitatamente alle quote del fondo vendute agli investitori nei Paesi in cui esse sono ammesse al pubblico collocamento.

Gestione e amministrazione

Società di Gestione, Ufficio di amministrazione, Transfer Agent, Ufficio di registro e Società principale di collocamento

Deutsche Asset Management S.A.
2, Boulevard Konrad Adenauer
1115 Lussemburgo, Lussemburgo

Consiglio di Sorveglianza

Holger Naumann
Presidente
Deutsche Asset Management
Investment GmbH, Francoforte sul Meno

Nathalie Bausch
Deutsche Bank Luxembourg S.A., Lussemburgo

Reinhard Bellet
Deutsche Asset Management
Investment GmbH, Francoforte sul Meno

Yves Dermaux
Deutsche Bank AG, filiale di Londra, Regno Unito

Stefan Kreuzkamp
Deutsche Asset Management
Investment GmbH, Francoforte sul Meno

Frank Krings
Deutsche Bank Luxembourg S.A., Lussemburgo

Dr. Matthias Liermann
Deutsche Asset Management
Investment GmbH, Francoforte sul Meno

Consiglio di gestione

Manfred Bauer
Presidente
Deutsche Asset Management S.A.,
Lussemburgo

Ralf Rauch
Deutsche Asset Management
Investment GmbH, Francoforte sul Meno

Barbara Schots
Deutsche Asset Management S.A.,
Lussemburgo

Gestore del fondo

Deutsche Asset Management
Investment GmbH
Mainzer Landstraße 11-17
60329 Francoforte sul Meno, Germania

Banca depositaria e subamministratore

State Street Bank Luxembourg S.C.A.
49, Avenue John F. Kennedy
1855 Lussemburgo, Lussemburgo

Società di revisione

KPMG Luxembourg, Société Coopérative
39, Avenue John F. Kennedy
1855 Lussemburgo, Lussemburgo

Uffici di collocamento, distribuzione ed informazione

Lussemburgo
Deutsche Bank Luxembourg S.A.
2, Boulevard Konrad Adenauer
1115 Lussemburgo, Lussemburgo

Italia
Deutsche Bank S.p.A.
Piazza del Calendario 3
20126 Milano, Italia

Finanza & Futuro Banca S.p.A.
Piazza del Calendario 1
20126 Milano, Italia

Deutsche Bank AG – Filiale di Milano
Via Santa Margherita, 4
20121 Milano, Italia

Deutsche Asset Management S.A.
2, Boulevard Konrad Adenauer
1115 Lussemburgo, Lussemburgo
Tel.: +352 4 21 01-1
Fax: +352 4 21 01-900
funds.deutscheam.com/lu